

TRIBUNALE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

nell'interesse di ENI S.p.A. (C.F. 00484960588 e P.I. 00905811006; di seguito anche "Eni"), in persona del procuratore Avv. Stefano Speroni come da procura generale a Notaio Castorina del 9 gennaio 2019 (rep. 86507/15143) con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, rappresentata e difesa, disgiuntamente, dagli Avv.ti Sara Biglieri del Foro di Milano (C.F. BGLSRA67P51G388C e PEC sara.biglieri@milano.pecavvocati.it), Roberto Fabio Lipari del Foro di Roma (C.F. LPRRRT80P30H501N e PEC robertofabiolipari@ordineavvocatiroma.org) e Luca De Benedetto del Foro di Milano (C.F. DBNLCU73L30D862V e PEC luca.debenedetto@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo (Dentons Europe Studio Legale Tributario) in Roma, Via XX Settembre n. 5, giusta procura in calce al presente atto.

** *** **

INDICE

I. INTRODUZIONE ALLA "VICENDA NIGERIANA".	2
II. L'OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.	13
III. LE AFFERMAZIONI DEL LIBRO "ENIGATE" A CONFRONTO CON LA VERITÀ DEI FATTI.	15
III.1 PREMESSA SULLA "VICENDA NIGERIANA" COME NARRATA DALL'AUTORE.	15
III.2 IL RUOLO DI MALABU E I DIRITTI ULTRADECENNALI DELLA STESSA SUL BLOCCO 245.	17
III.3 IL RUOLO DEL SIG. OBI DI EVP.....	22
III.4 LE ASSERTITE VIOLAZIONI DI PROCEDURE INTERNE ED OMISSIONI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DEL GRUPPO ENI.	28



III.5 LA FALSA RICOSTRUZIONE DEI FLUSSI DI PAGAMENTO E LE OMISSIONI RELATIVE AL PAGAMENTO ESEGUITO DAL GOVERNO NIGERIANO A MALABU ...	39
III.6 LA PRETESA RETROCESSIONE DEI PAGAMENTI A FAVORE DI “ <i>VERTICI DELL’ENI</i> ”	47
III.7 IL PRETESO “SACCHEGGIAMENTO”, DA PARTE DI ENI, DELLO STATO NIGERIANO E DELLA POPOLAZIONE LOCALE.	51
IV. IL DIFETTO DELLA SCRIMINANTE DEL DIRITTO DI CRONACA E LE CONSEQUENTI DOMANDE DI CONDANNA A FAVORE DI ENI	55
IV.1 SUI DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI SUBITI DA ENI.....	56
IV.2 SULLA RIPARAZIONE PECUNIARIA <i>EX ART. 12 L. N. 47/1948</i>	56
IV.3 IL RITIRO DAL COMMERCIO, IL DIVIETO DI ULTERIORE PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL LIBRO, LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.	57

** *** **

I. INTRODUZIONE ALLA “VICENDA NIGERIANA”.

1. Il presente giudizio viene promosso a seguito della pubblicazione, nell’ottobre 2018, del libro dal titolo “*Enigate*” (**doc. 1**), a firma del giornalista Claudio Gatti ed edito dalla Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

Il libro riguarda, tra l’altro, la vicenda relativa all’acquisto da parte di Eni e Shell (tramite le rispettive consociate locali), dal Governo nigeriano, dei diritti di concessione esplorativa di idrocarburi (*oil prospecting license - OPL*) sul lotto in acque profonde nigeriane contraddistinto dal n. 245 (di seguito anche “**Blocco 245**”).

2. Prima di entrare nel merito della vicenda ci preme brevemente spiegare perché la più grande azienda del Paese -presente anche nel settore dell’editoria¹ e quindi

¹ Dal 1965 Eni S.p.A. è proprietaria dell’AGI – Agenzia Giornalistica Italiana – una delle principali agenzie di stampa del paese, che trasmette quotidianamente dei notiziari su cronaca, politica, economia, finanza, cultura, spettacolo, sport per i mezzi d’informazione e per le aziende.



ben consapevole dell'essenzialità della funzione del giornalismo e del dovere di raccontare la verità- chiede giustizia nei confronti di un giornalista e di un editore alla ricerca esclusivamente di sensazionalismo e notorietà. Se da un lato infatti la missione del giornalismo è anche quella di “cane da guardia” del potere politico ed economico, dall'altro il dovere supremo di ogni editore è quello di raccontare la verità, il cui mancato rispetto peraltro risulta essere *particolarmente* nocivo nel settore dei media tradizionali, nei quali spesso i lettori ripongono le proprie speranze di verità e accuratezza delle informazioni pubblicate.

3. Oltre che per ragioni di giustizia, il presente giudizio viene promosso al fine di far accertare anche da un Giudice dello Stato italiano (posto che accertamenti sono stati già ripetutamente fatti da Giudici inglesi) -nei confronti di Claudio Gatti e del suo editore, dopo la pubblicazione di innumerevoli articoli e una “monografia”- che l'operazione di acquisto dei diritti di esplorazione sul Blocco 245 da parte di Eni **non ha in realtà proprio nulla di anomalo ed illecito** per chi voglia approfondire la notoria prassi del settore petrolifero, il diritto locale e voglia non solo leggere i pretesi “*documenti esclusivi sulle tangenti internazionali*” che l'odierna attrice avrebbe pagato (“*la più grande tangente di sempre*”)², ma anche -diligentemente e doverosamente- documentarsi per comprenderli e poter scrivere, con cognizione di causa, un libro che riguardi un'operazione petrolifera.

Tali accertamenti, peraltro, sono già stati in gran parte compiuti -anche tramite la difesa di Eni e i suoi consulenti tecnici- nel procedimento penale attualmente pendente presso il Tribunale di Milano, nel corso del quale sono già state dedicate nove udienze all'audizione dei consulenti tecnici della pubblica accusa e delle

² Cfr. la copertina ed il risvolto del libro (“*Enigate*”) da cui, dato che il buon giorno si vede dal mattino, cominciano le falsità, come si illustrerà in dettaglio nel prosieguo.



difese, alle quali Gatti -a quanto ci consta- non ha ritenuto opportuno partecipare, perdendo in questo modo una grande occasione di *realmente* verificare i fatti e comprendere -meglio tardi, che mai- le vicende narrate nel suo libro. Ma confidiamo che, una volta convenuto in questo giudizio, Claudio Gatti si premurerà di leggere il presente atto e vorrà così comprendere le ragioni di chi quel procedimento penale lo sta subendo e vivendo come una grave ingiustizia dovuta proprio alla pervicace mancata comprensione e considerazione, o comunque sottovalutazione, degli aspetti tecnici del settore.

4. Da ultimo, il presente giudizio viene promosso per difendere la storia di Eni e la reputazione delle sue donne e dei suoi uomini che operano in tutto il mondo, spesso lontano dai propri affetti, spesso in posti meno agiati di New York (città che Claudio Gatti dovrebbe ben conoscere). Storia che comincia nei giorni successivi alla tormentata fine della guerra civile in Italia, quando Enrico Mattei, incaricato di liquidare gli *asset* energetici dell'Agip, sceglieva di non seguire questa indicazione per realizzare un obiettivo che riteneva fondamentale: garantire al nostro Paese un'impresa energetica nazionale, in grado di assicurare il fabbisogno energetico a prezzi più bassi rispetto a quelli degli oligopoli internazionali, creando così le condizioni per il miracolo economico del primo dopoguerra. Storia che passa anche dall'Africa, continente nel quale -cheché ne dica Gatti- il "cane a sei zampe" è stato spesso il miglior amico dell'uomo, in cui l'Eni -scevra dai condizionamenti del passato coloniale- ha portato un approccio nuovo nell'utilizzo delle risorse petrolifere, la c.d. "formula Mattei", che ha messo al centro il paese produttore e ha costretto le sette sorelle a fare altrettanto (*"Abbiamo iniziato una nuova formula. Paghiamo i diritti che pagano gli altri e in più coinvolgiamo il Paese produttore al 50% nella produzione e nello sviluppo delle proprie risorse"*, Enrico Mattei). Storia che ha portato l'Eni non solo ad



essere il principale produttore di idrocarburi dell’Africa ma anche al vertice delle classifiche mondiali di sostenibilità, come confermano i numerosi riconoscimenti ottenuti a livello internazionale, a partire dall’ingresso nel *Dow Jones Sustainability Index World*. Storia che, quindi, non può affatto essere liquidata con le sprezzanti parole dell’autore del libro (“... *quel miliardo di dollari sottratto alle casse dello Stato nigeriano non è andato a costruire scuole migliori. Non è servito a portare elettricità. Non ha garantito migliore assistenza sanitaria. In altre parole, non è stato investito nel cosiddetto << sistema-Paese >> ...*”); così pagg. 19-20), il quale evidentemente non sa che Eni in Nigeria di scuole e ospedali ne ha costruiti molti e, con un investimento di quasi mezzo miliardo di dollari e la creazione di 27.000 posti di lavoro, ha realizzato la centrale elettrica a ciclo combinato di Kwale-Okpai, uno dei maggiori progetti al mondo volto alla riduzione del gas *flaring*, che da sola **rappresenta il 20% della capacità generativa nigeriana**.

5. Fatta questa breve premessa sui motivi che hanno indotto Eni ad avviare il presente giudizio, esponiamo di seguito la sintesi dei fatti che hanno portato Eni all’acquisto dei menzionati diritti di esplorazione sul Blocco 245 (di seguito anche “**Opl 245**”) attraverso la sottoscrizione, in data 29 aprile 2011, del *Block 245 Resolution Agreement* (di seguito anche “**Resolution Agreement**”, **doc. 3/1**) tra NAE (consociata nigeriana di Eni), SNUD e SNEPCO (consociate nigeriane di Shell), NNPC (società petrolifera di stato nigeriana) e il Governo nigeriano. La ricostruzione dei fatti di seguito esposta risulta *per tabulas* dalle premesse del *Resolution Agreement* e dalla sentenza (di seguito anche “**Sentenza Malabu-EVP**”, **doc. 4**), confermata in appello e passata in giudicato, emessa nel giudizio civile promosso a Londra dalla società Energy Venture Partners Ltd (di seguito anche “**EVP**”) nei confronti della società nigeriana Malabu Oil & Gas Ltd (di seguito



anche “**Malabu**”), entrambe protagoniste -come si chiarirà di qui a breve- di questa vicenda, per l’attività di intermediazione svolta dalla prima a favore della seconda.

6. Il Blocco 245 è un “**campo esplorativo**” situato nell’**Oceano Atlantico a quasi 2 km di profondità ed a circa 150 km di distanza dalle coste nigeriane**. L’Opl 245, quindi, *non* configura un titolo su un “giacimento in produzione”, ma **una mera “opportunità esplorativa”**, che necessita ancora di considerevoli investimenti pluriennali prima che possa eventualmente essere avviata l’attività produttiva su un vero e proprio “giacimento petrolifero”. Tali investimenti, **il cui ammontare totale è stimato tra 7 e 11 miliardi di dollari**, saranno integralmente a carico di Eni e Shell e -una volta realizzati- genereranno nell’arco di vita del progetto **un effetto positivo sul PIL della Nigeria superiore a 40 miliardi di dollari**, con enormi ripercussioni positive per la popolazione e l’economia nigeriana.
7. Nell’anno 1998 Malabu acquistava la titolarità della licenza per l’esplorazione del Blocco 245 (cfr. *Resolution Agreement*, premessa A; Sentenza Malabu-EVP, par. 18) a fronte dell’obbligo di pagare al Governo un *bonus* di firma di 20 milioni di dollari. Tale assegnazione veniva effettuata ai sensi del c.d. *Indigenous Concession Programme*, una politica di assegnazione delle licenze petrolifere volta a favorire la presenza di società indigene nel settore petrolifero nigeriano, attraverso la formazione di partnership con compagnie straniere in possesso dei mezzi tecnici e finanziari necessari per sviluppare le risorse minerarie del paese.
8. In forza della menzionata licenza, il 25 maggio 1999 Malabu corrispondeva, ed il Governo nigeriano percepiva, oneri di partecipazione di USD 10.000 ed un acconto del *bonus* di firma di USD 2,04 milioni. Peraltro, con lettera del 9 marzo 2000 del Dipartimento delle Risorse Petrolifere (Governo Obasanjo) veniva



confermata la licenza assegnata a Malabu.

9. Alcuni anni dopo, nel marzo 2001 Malabu stipulava un accordo con la consociata nigeriana di Shell (SNUD) e, in conformità all'*Indigenous Concession Programme*, le cedeva il 40% dei diritti sull'Opl 245 (cfr. *Resolution Agreement*, premessa B; Sentenza Malabu-EVP, par. 26). Tale cessione veniva approvata il 30 marzo 2001 dal Governo Nigeriano (Presidente Obasanjo), il quale nel frattempo aveva istituito un comitato *ad hoc* -finalizzato alla revisione delle licenze petrolifere concesse dall'amministrazione precedente- che aveva portato alla revoca di ben 31 licenze esplorative assegnate a società nigeriane in conformità al c.d. *Indigenous Concession Programme*. Tra le 31 licenze revocate **non figurava l'OPL 245** e lo stesso Governo nigeriano confermava tale circostanza a Malabu invitandola a procedere all'attuazione del piano esplorativo.
10. Pertanto, nei successivi mesi di aprile e maggio 2001, da un lato, Shell corrispondeva, ed il Governo nigeriano percepiva, USD 17,96 milioni a titolo di saldo del *bonus* di firma; dall'altro lato, il Governo autorizzava l'avvio dell'attività esplorativa e rilasciava a Malabu l'atto concessorio dell'OPL 245.
11. Nonostante ciò, nel luglio 2001, il medesimo Governo nigeriano (Presidente Obasanjo) sorprendentemente revocava l'assegnazione dei diritti di esplorazione anche a Malabu, senza motivare in alcun modo tale decisione né garantire alcun contraddittorio alla revocata, e riassegnava tali diritti a Shell nell'anno 2002 (cfr. *Resolution Agreement*, premessa C; Sentenza Malabu-EVP, par. 27).
12. L'attribuzione a Shell dei menzionati diritti veniva formalizzata nell'anno 2003, a fronte della promessa di pagamento da parte di Shell di un *bonus* di firma di 210 milioni di dollari a favore del Governo nigeriano (cfr. *Resolution Agreement*, premessa E; Sentenza Malabu-EVP, par. 30). Tale *bonus* di firma -che sarà poi effettivamente pagato da Eni (e Shell) nel 2011- rappresentava già nel 2003



l'unico introito *diretto* per lo Stato nigeriano derivante dall'assegnazione della licenza (beninteso senza voler considerare gli ingentissimi introiti fiscali derivanti dalla successiva estrazione e vendita del petrolio) e **a tutt'oggi rappresenta ancora il *bonus* di firma più alto mai incassato dallo Stato nigeriano per l'assegnazione di una licenza petrolifera³**. Va dunque chiarito come sia **nel contesto dell'assegnazione della licenza a Malabu nel 1998, sia nel contesto della riassegnazione della stessa a Shell nel 2003 -così come in tutte le altre assegnazioni di licenze effettuate dal Governo nigeriano- il *bonus* di firma rappresentava in sostanza l'unico introito *diretto* per lo Stato nigeriano prima della messa in produzione del Blocco 245.**

13. Negli stessi anni, quindi, Malabu avviava una serie di azioni legali nei confronti del Governo nigeriano e di Shell al fine di vedersi riconosciuti i diritti di sfruttamento sul Blocco 245 che le erano stati revocati (cfr. Sentenza Malabu-EVP, par. 31).⁴

14. Nel novembre 2006, a seguito di accordo transattivo **il Governo nigeriano (Presidente Obasanjo) annullava la revoca e riassegnava la licenza a Malabu,**

³ Solo per dare un'idea di come il libro fornisca una rappresentazione fuorviante della realtà, basti ricordare che, a mero titolo esemplificativo, il bonus di firma previsto per l'assegnazione dell'OPL 245 a Malabu nel 1998 era pari a **20 milioni** di dollari, quello previsto per l'assegnazione dell'OPL 246 a South Atlantic Petroleum era pari a **25 milioni** di dollari, quello previsto per l'assegnazione dell'OPL 247 a Heritage Oil and Gas era pari a **20 milioni** di dollari statunitensi, stessa cifra prevista per l'assegnazione dell'OPL 248 a Zebra Energy nel 1999; il bonus di firma pagato da Eni e Shell nel 2011 è stato duecentodieci volte superiore al bonus di firma di **1 milione** di dollari statunitensi imposto per l'assegnazione dell'OPL 310 ad Optimum nel 1993 e ventuno volte superiore al bonus di firma di **10 milioni** di dollari statunitensi imposto a Optimum nel giugno 2008 per la "nuova convalida" e la "riassegnazione" dell'OPL 310; sempre per l'OPL 245 e sempre nel 2002 Exxon offriva al Governo un bonus di firma di **70 milioni**, pari a un terzo di quello pagato da Eni e Shell nel 2011.

⁴ Le argomentazioni alla base delle azioni promosse da Malabu erano analoghe a quelle adottate da altre due società indigene -**Herigate Oil and Gas** e **Zebra Energy**- che nello stesso periodo, prima, si erano viste revocare, con le medesime modalità arbitrarie, l'OPL 247 e l'OPL 248 assegnate loro dall'amministrazione precedente ai sensi del cd. *Indigenous Concession Programme*; poi, avevano visto riconoscere le rispettive ragioni dalla Corte Suprema Nigeriana. Peraltro, a conferma della fondatezza delle azioni promosse da Malabu, come *riconosciuto* dal Governo nigeriano, i consulenti legali che assistevano quest'ultimo suggerivano allo stesso, come poi *effettivamente* avvenne, di trovare una soluzione transattiva con Malabu.



a condizione che quest'ultima abbandonasse ogni azione legale contro il Governo stesso e corrispondesse un *bonus* di firma (*signature bonus*) -pari a quello promesso da Shell- di 210 milioni di dollari (cfr. *Resolution Agreement*, premessa G; Sentenza Malabu-EVP, par. 32). Il menzionato accordo transattivo veniva omologato dal competente Tribunale nigeriano il 24 gennaio 2007.

15. La riassegnazione della licenza a Malabu -ed il conseguente venir meno dei diritti in precedenza attribuiti dal Governo nigeriano a Shell- provocava una serie di iniziative giudiziarie di Shell contro il medesimo Governo per far valere i propri diritti sull'Opl 245. In particolare, Shell avviava un arbitrato internazionale contro il Governo nigeriano avanti alla Corte internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) al fine di vedersi riconosciuti i propri diritti sul Blocco 245 (cfr. Sentenza Malabu-EVP, par. 35).⁵
16. Negli anni tra il 2007 ed il 2009, Malabu avviava un negoziato con Shell, cercando, al contempo, altri operatori internazionali interessati a sviluppare il Blocco 245 (cfr. Sentenza Malabu-EVP, par. 37). In questo contesto, nell'anno 2007 Malabu entrava in contatto per la prima volta con NAE (consociata locale di Eni), con la quale ultima avviava una discussione preliminare (cfr. Sentenza Malabu-EVP, par. 37).
17. Questa discussione preliminare si interrompeva ben presto a causa delle criticità riscontrate da NAE sulla titolarità dell'Opl 245, posto che Shell sosteneva di esserne ancora titolare e minacciava reazioni anche nei confronti del Gruppo Eni (cfr.

⁵ Nell'ambito di tale azione Shell lamentava, tra l'altro, la violazione del trattato bilaterale sull'incentivazione e la protezione reciproca degli investimenti stipulato tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale della Nigeria il 2 novembre 1992 e, in particolare, delle clausole che prevedevano il diritto a un equo indennizzo in caso di esproprio di un investimento e il diritto a ricevere un trattamento giusto ed equo da parte del paese ospitante. Con la domanda *principale* Shell chiedeva la riassegnazione dei diritti sul Blocco 245, mentre in via *subordinata* avanzava una pretesa risarcitoria da calcolarsi sulla base di due valutazioni depositate nell'arbitrato (cfr. memoria SNUD in data 22 ottobre 2009 **doc. 5**), che determinavano il valore dei diritti sul citato Blocco tra **1,3 miliardi** (in base alla valutazione di mercato di IHS) e **1,9 miliardi** di dollari (valore del Blocco 245 per Shell, che includeva nel calcolo le proprie sinergie con il Blocco 135, attiguo al 245, già assegnato a Shell).



Sentenza Malabu-EVP, par. 37).

18. Le discussioni tra Eni (tramite la consociata NAE) e Malabu riprendevano alla fine del 2009 (cfr. Sentenza Malabu-EVP, par. 43). In questa seconda fase, i contatti tra Eni e Malabu si svolgevano **con l'intermediazione di, ed in forza di apposito mandato conferito da quest'ultima a, EVP -il cui amministratore era il Sig. Emeka Obi-** per la ricerca in esclusiva fino a tre potenziali acquirenti del 40% dell'Opl 245 (cfr. Sentenza Malabu-EVP, par. 5). **Per quanto riguarda Eni, in considerazione dell'estrema rilevanza e complessità dell'operazione, l'esame e la valutazione dei plurimi profili della stessa coinvolgeva un considerevole numero di uffici e funzioni aziendali, con l'apporto di oltre 80 persone, ciascuna delle quali doveva fornire il proprio avallo all'operazione prima dell'approvazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione.**
19. Nel marzo 2010, la consociata nigeriana di Eni (NAE) manifestava -con comunicazione indirizzata all'intermediario EVP in persona del Sig. Obi (**doc. 6**)- il proprio interesse ad acquisire il 40% dei diritti sull'Opl 245, subordinando la presentazione dell'offerta economica al completamento di adeguata *due diligence*. A tale manifestazione d'interesse seguiva proposta, che tramite EVP veniva rigettata (**docc. 7/1 - 7/2**).
20. Nel frattempo, con lettere del 18 giugno e 2 luglio 2010 (**docc. 8 - 9**) **il Governo nigeriano** (Presidente Goodluck) **confermava l'assegnazione della licenza a Malabu**, subordinata al pagamento del menzionato *bonus* di firma di oltre 200 milioni di dollari, ancora *non* avvenuto. Peraltro, con una successiva lettera del 27 agosto 2010, il Ministro della Giustizia precisava che l'art. 9 dell'accordo transattivo stipulato tra il Governo e Malabu nel 2006 prevedeva un termine per il pagamento del *bonus* di firma di 12 mesi dal reintegro della licenza in capo a Malabu, che sarebbe scaduto nell'estate del 2011 (**doc. 10**).



21. Le trattative tra le parti proseguivano e, nei mesi di luglio e agosto 2010, Malabu -dopo aver ricevuto conferma dal Governo sulla titolarità della licenza-prospettava di vendere il 100% (e non più soltanto il 40%) dei diritti sull'Opl 245.
22. In questa fase, poiché pendevano ancora le controversie tra Malabu e Shell, Eni trattava parallelamente sia con EVP/Malabu sia con Shell, al fine di presentare una proposta di acquisto dell'Opl 245, che potesse altresì comporre le menzionate controversie (cfr. **doc. 4** Sentenza Malabu-EVP, par. 108).
23. Il 30 ottobre 2010 (**doc. 11**) la consociata nigeriana di Eni (NAE), quindi, presentava ad EVP una proposta di acquisto per il 100% dei diritti di sfruttamento dell'Opl 245. Anche la menzionata proposta, tuttavia, tramite EVP *non* veniva ritenuta economicamente soddisfacente e veniva pertanto rigettata (cfr. **doc. 4** Sentenza Malabu-EVP, parr. 196-197, e **doc. 12**).
24. In questa situazione di stallo il Governo nigeriano decideva di intervenire convocando un tavolo tecnico tra tutte le parti per il 15 novembre 2010 (cfr. **doc. 4** Sentenza Malabu-EVP, par. 202). Nel novembre 2010, dunque, iniziava una nuova fase che vedeva l'**intervento diretto del Governo nigeriano**, preoccupato per l'esito dell'arbitrato ICSID intentato da Shell e interessato ad addivenire a una soluzione che consentisse la messa in produzione del Blocco e l'effettuazione degli investimenti previsti dal piano di sviluppo con le già citate ripercussioni positive sull'economia nigeriana.
25. Alla fine del novembre 2010, tuttavia, Eni apprendeva dell'avvio di un nuovo contenzioso che bloccava, ancora una volta, le trattative. Infatti, il figlio del presidente Abacha (Presidente della Nigeria nel 1998, quando l'Opl 245 era stata assegnata a Malabu) rivendicava, davanti alla Corte Federale di Abuja, i diritti sul 50% della società Malabu e diffidava formalmente tutti i partecipanti al tavolo tecnico del Governo dal proseguire nelle trattative (cfr. Sentenza Malabu-EVP, parr.



207-208). A fronte di tale notizia si assisteva a una forte reazione delle funzioni interne di Eni, dirette dall'allora Capo Divisione Claudio Descalzi e dall'Amministratore Delegato Paolo Scaroni, i quali intervenivano direttamente per bloccare le trattative fino a quando non fosse stata fatta chiarezza sulla titolarità di Malabu.⁶

26. Per superare la posizione di Eni in merito alla necessità di fare chiarezza sulla proprietà di Malabu e fornire copertura ai rischi connessi a quest'ultima azione giudiziaria intentata dal Sig. Abacha, nonché per garantire a Eni e Shell un acquisto contrattualmente valido e svincolato dagli effetti delle controversie pendenti, l'*Attorney General* (il Ministro della Giustizia del Governo nigeriano) proponeva alle parti uno schema contrattuale basato su un accordo *novativo* nell'ambito del quale il Governo nigeriano, da un lato, si sarebbe posto come unica controparte contrattuale di Eni e Shell ai fini della concessione dei diritti di esplorazione sul Blocco 245; dall'altro lato, al contempo, avrebbe definito i contenziosi in essere con Shell e Malabu, corrispondendo a quest'ultima un indennizzo a fronte della sua rinuncia ai diritti sull'Opl 245.

27. In tale contesto, quindi, prendeva forma la struttura finale dell'operazione che porterà alla conclusione di **tre separati accordi**: **(i)** un accordo transattivo tra Governo nigeriano e Shell, con cui quest'ultima rinunciava a tutti i contenziosi aperti con il primo; **(ii)** un accordo transattivo tra Governo nigeriano e Malabu, con cui quest'ultima rinunciava ad ogni diritto sull'Opl 245 a fronte del pagamento da parte del Governo di un indennizzo in conformità a quanto previsto dalla normativa locale di settore (*Petroleum Act*); **(iii)** un accordo tra Governo nigeriano, NNPC (società petrolifera dello Stato Nigeriano) e le consociate locali di

⁶ La posizione di estremo rigore pretesa da Descalzi, peraltro, suscitava reazioni di disappunto anche da parte di Shell (cfr. **doc. 37 e-mail** interna del 26 novembre 2010 nella quale gli uomini di Shell significativamente commentano che "*Eni won't play with risk*").



Eni e Shell per la concessione alle medesime dei diritti esplorativi sul Blocco.

28. In definitiva, la vicenda dell'acquisto dei diritti di concessione esplorativa sul Blocco si concludeva con la sottoscrizione dei seguenti accordi in data 29 aprile 2011:

- il *Block 245 SNUD Resolution Agreement* tra Governo nigeriano e le consociate nigeriane di Shell (SNUD e SNEPCO) a chiusura di ogni controversia tra i medesimi in relazione all'Opl 245 (**doc. 3/2**);

- il *Block 245 Malabu Resolution Agreement* tra Malabu e Governo nigeriano, in forza del quale Malabu restituiva l'Opl 245 al Governo nigeriano, rinunciava a ogni diritto e transigeva ogni controversia in relazione a tale blocco, a fronte del pagamento da parte del Governo nigeriano a Malabu di un indennizzo di complessivi USD 1.092.040.000 (**doc. 3/3**, di seguito anche "***Malabu Resolution Agreement***");

- il *Block 245 Resolution Agreement* fra Governo nigeriano, NNPC, consociate nigeriane di Shell (SNUD e SNEPCO) e consociata nigeriana di Eni (NAE) per la concessione dei diritti esplorativi sul Blocco 245, da dividere al 50 % tra NAE e SNEPCO (cfr. **doc. 3/1**).

II. L'OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.

II.1 Come anticipato, il libro "*Enigate*" narra - in maniera errata, incompleta e fuorviante - le vicende relative alla menzionata operazione, fornendo al lettore una **falsa rappresentazione della realtà, che è il risultato del pregiudizio che alimenta l'autore del libro nella narrazione e della omessa considerazione o comunque mancata comprensione di significativi aspetti tecnici e storici dell'operazione.**

In sintesi, l'autore afferma che:

a) Eni avrebbe pagato, avvalendosi della mediazione del Sig. Obi e per il tramite



- della società Malabu, una maxi-tangente (“*oltre un miliardo di dollari*”, “*la più grande tangente di sempre*”, “*un'incredibile storia di corruzione*”) a pubblici ufficiali nigeriani (“*papaveri corrotti della classe politica nigeriana*”) al fine di ottenere i diritti di esplorazione relativi al Blocco 245 a termini ritenuti indebiti;
- b) una parte della citata tangente sarebbe stata “retrocessa” a “*vertici dell'Eni*”;
- c) la citata operazione sarebbe stata conclusa con gravissimo pregiudizio del Governo nigeriano (“*quel miliardo di dollari sottratto alle casse dello Stato nigeriano*”) e della popolazione locale, che non riceverebbe alcun beneficio dalla stessa.

L'autore poi, dopo aver dato atto nel corso del libro che sulla “vicenda nigeriana” pende un procedimento penale avanti al Tribunale di Milano, afferma nelle battute conclusive che “*quando oltre un miliardo di dollari viene fatto circolare fuori dai canali ufficiali è chiaramente giustificato, anzi legittimo, aspettarsi dei verdetti giudiziari. L'augurio, ovviamente, è che tra i procedimenti in Italia e quelli all'estero si riesca a stabilire quali siano stati i reati e chi esattamente li abbia commessi. E magari anche dove siano finiti i soldi sottratti alle casse del Tesoro di Abuja*” (enfasi ns., pag. 249). In altri termini: è certo che sono stati commessi reati, occorre accertarli.

La realtà è ben diversa.

Infatti, pur senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, nel presente atto si evidenzierà che **nessuna di quanto sopra affermato dall'autore corrisponde a verità**, se solo si considera che, in particolare:

- **non è vero** che Malabu ha agito come intermediaria di Eni (cfr. par. III.2);
- **non è vero**, allo stesso modo, che EVP ed il Sig. Obi hanno agito come intermediari di Eni (cfr. par. III.3);



- **non è vero** che vi sono state violazioni di procedure interne e/o omissioni da parte delle funzioni aziendali del Gruppo Eni (cfr. par. III.4);
- **non è vero** che Eni avrebbe pagato una maxi-tangente a pubblici ufficiali nigeriani per il tramite di Malabu (cfr. par. III.5);
- **non è vero** che vi sarebbe stata retrocessione di pagamenti a favore di “*vertici dell’Eni*” (cfr. par. III.6);
- **non è vero** che l’operazione sarebbe stata conclusa con gravissimo pregiudizio del Governo nigeriano e della popolazione locale (cfr. par. III.7).

Il libro, dunque, ha indubbiamente carattere *diffamatorio*, con conseguente adozione nei confronti degli odierni convenuti delle adeguate pronunce di seguito richieste (cfr. par. IV *infra*), precisandosi sin d’ora che eventuali somme riconosciute a favore di Eni in questa sede saranno destinate a finalità benefiche e/o umanitarie in Nigeria, che la odierna attrice si riserva di meglio indicare.

II.2 Premesso che nel libro vengono trattate anche vicende che riguardano Eni in Algeria, in Congo e vicende collegate agli *ex* Consiglieri d’amministrazione della stessa Signori Luigi Zingales e Karina Litvack, si evidenzia che il presente atto avrà ad oggetto esclusivamente la “vicenda nigeriana”, con espressa riserva di agire per il carattere diffamatorio anche delle altre menzionate vicende narrate nel medesimo libro.

III. LE AFFERMAZIONI DEL LIBRO “ENIGATE” A CONFRONTO CON LA VERITÀ DEI FATTI.

III.1 PREMessa SULLA “VICENDA NIGERIANA” COME NARRATA DALL’AUTORE.

Sin dalle prime pagine del libro la vicenda nigeriana è prospettata come una “*una brutta storia di malaffare*” (risolto interno di copertina), “*una vera disgrazia*” (pag. 17), “*un’incredibile storia di corruzione*” (pag. 18) che avrebbe “*sottratto alle casse dello stato nigeriano*” “*un miliardo di dollari*” (pag. 19).

In particolare, nel libro da subito si legge che lo stesso racconta:



- <<**la più grande tangente di sempre, pagata dall'Eni all'ex Ministro del Petrolio nigeriano ... Parliamo del miliardo di dollari bonificato dall'Ente petrolifero italiano e finito su conti bancari offshore legati ad alti papaveri corrotti della classe politica nigeriana per l'acquisizione della licenza esplorativa del giacimento Opl 245 a largo delle coste del Paese africano. ... Una brutta storia di malaffare che coinvolge i vertici dell'Eni**>> (enfasi ns., risvolto di copertina);

- una *“brutta storia di malaffare che coinvolge i vertici dell'Eni”* (risvolto interno di copertina) e che ha come risultato quello *“di arricchire in modo impensabilmente smisurato l'élite e impoverire in modo drammaticamente insopportabile la gente comune”* (pag. 21), alimentando *“la famelica corruzione di chi è al potere”* (pag. 21);

- un *“incredibile storia di corruzione, arricchimento spropositato, intermediazioni segrete, interessi privati in atti aziendali, inadeguatezza di governance e complotti”* (pag. 18), che coinvolge *“i vertici dell'Eni”* in questo *“gioco sporco”* (pag. 22).

Il *“Prologo”* del libro, poi, è interamente incentrato sulle (asserite) gravi ripercussioni negative che l'acquisto del Blocco 245 avrebbe avuto sullo Stato e sul popolo nigeriano, affermando che l'operazione di acquisto dell'Opl 245 da parte di Eni (e Shell) avrebbe sottratto *“un miliardo di dollari ... alle casse dello stato nigeriano”* e che la popolazione locale *non* avrebbe ricevuto alcun beneficio da tale operazione (*<<quel miliardo di dollari sottratto alle casse dello stato nigeriano non è andato a costruire scuole migliori. Non è servito a portare elettricità. Non ha garantito migliore assistenza sanitaria. In altre parole non è stato investito nel cosiddetto “sistema-paese” che potrebbe far sperare ai nigeriani che la straordinaria ricchezza del sottosuolo nazionale possa finalmente migliorare anche la loro vita anziché continuare solo a nutrire cleptocrati che da decenni governano nella capitale>>*; enfasi ns., cfr. pag. 19).

All'esito della vicenda nigeriana successivamente narrata, si legge quindi nelle battute conclusive del libro che *“quando oltre un miliardo di dollari viene fatto circolare fuori dai canali ufficiali è chiaramente giustificato, anzi legittimo, aspettarsi dei verdetti giudiziari. L'augurio, ovviamente, è che tra i procedimenti in Italia e quelli all'estero si riesca a stabilire quali siano stati i reati e chi esattamente*



li abbia commessi. E magari anche dove siano finiti i soldi sottratti alle casse del Tesoro di Abuja” (enfasi ns., pag. 249).

Le affermazioni di Gatti sono radicalmente false: non esiste prova di alcuna maxi-tangente né di alcuna corruzione. Al contrario, l'accordo per l'acquisizione dei diritti di esplorazione sul Blocco 245 raggiunto da Eni e Shell con il Governo nigeriano ha sbloccato un'*impasse* durata oltre dieci anni in cui si sono susseguiti ben quattro Governi, ha risolto i numerosi contenziosi aperti tra Stato nigeriano, Shell e Malabu ed ha consentito che si creassero le condizioni per rendere finalmente produttivo il Blocco 245.

Non solo: come si vedrà meglio *infra* (cfr. **par. III.7**), lo Stato nigeriano ha ottenuto anche altri vantaggi dall'accordo sull'Opl 245, primo fra tutti l'assegnazione dei c.d. *back-in rights*.

Ma vediamo con ordine i singoli passaggi del libro.

III.2 IL RUOLO DI MALABU E I DIRITTI ULTRADECENNALI DELLA STESSA SUL BLOCCO 245.

La prima omissione di Gatti riguarda le ragioni del coinvolgimento di Malabu nella vicenda in esame.

Gatti sostiene che il coinvolgimento di Malabu (società “*occultamente controllata*” dall'ex Ministro del Petrolio, Dan Etete, pag. 24) nella vicenda sarebbe stato unicamente finalizzato a consentire ad Eni di pagare all'ex Ministro del Petrolio, Dan Etete, “*la più grande tangente di sempre*” (risvolto interno di copertina).

Malabu, quindi, viene presentata come una società sostanzialmente inesistente, entrata nell'operazione relativa l'Opl 245 senza alcuna ragione commerciale e legale, che avrebbe agito come intermediario di Eni e con cui quest'ultima avrebbe negoziato al solo fine di consentire l'arricchimento spropositato “*degli alti papaveri corrotti della classe politica nigeriana*” (risvolto interno di copertina):



<<È evidente che **in Eni tutti sapevano** chi era 'l'effettivo proprietario' di Malabu – certamente lo sapeva Descalzi, che si era incontrato con Etete assieme a Obi. È dunque evidente che **l'unico rischio temuto era quello che si venisse a sapere pubblicamente quello che l'Eni sapeva internamente**>> (pag. 57);

<<la controparte dell'Eni e della Shell rimane Malabu. E che l'Eni non ha alcun problema a negoziare con la società dell'ex ministro>> (pag. 59);

<<i dirigenti Eni sono chiaramente pronti a ignorare criticità che preoccuperebbero una multinazionale dotata di un sistema di governance sufficientemente rigoroso da arginare tentazioni o comportamenti azzardati>> (pag. 59-60);

<<Eni e Shell hanno costruito a tavolino un perfetto schema di quella che in inglese si definisce deniability, hanno cioè trovato una formula **che avrebbe permesso loro di negare che la licenza è stata pagata a Malabu, la società dell'ex Ministro del Petrolio, Dan Etete.** >> (pag. 70).

In tal modo, Gatti fornisce al lettore una **falsa rappresentazione dei fatti**.

L'autore omette, infatti, un aspetto fondamentale: **la trattativa con Malabu era necessaria, in quanto, da oltre un decennio (dal 1998), la stessa risultava essere titolare dei diritti di sfruttamento del Blocco 245.**

A riprova di ciò, sarà sufficiente ripercorrere brevemente le vicende che, nel corso di oltre un decennio (1998-2011), hanno interessato l'assegnazione della licenza a Malabu, come risultanti anche dalle stesse premesse del *Resolution Agreement* (cfr. **doc. 3/1**) e dalla citata Sentenza Malabu-EVP (cfr. **doc. 4**):

- in data 29 aprile 1998, il Governo nigeriano (**Presidente: Sani Abacha**) assegnava direttamente a Malabu la licenza esplorativa sul Blocco 245 (*Resolution Agreement*, premessa A; sentenza Malabu-EVP, par. 18);
- nel 1999 entrava in carica un nuovo governo (**Presidente: Obasanjo**) che all'inizio del 2000 annunciava la revoca di una serie di licenze petrolifere - ma non quella relativa al Blocco 245 - rilasciate dal precedente governo (sentenza Malabu-EVP, par. 25);



- appena un anno dopo, il 4 luglio 2001, il Governo nigeriano - dopo aver in precedenza confermato a Malabu che l'Opl 245 non rientrava tra le licenze revocate - del tutto inaspettatamente comunicava a Malabu la revoca dell'assegnazione della licenza (*Resolution Agreement*, premessa C; sentenza Malabu-EVP, par. 27), senza fornire alcuna motivazione per tale decisione né instaurare alcun contraddittorio;
- nel maggio 2003, si assiste ad nuovo cambio di rotta poiché la Commissione per le risorse petrolifere del Parlamento Nigeriano (*"House Committee on Petroleum Resources"*) dichiarava l'illegittimità della revoca della licenza a Malabu in quanto in violazione del *Petroleum Act* (sentenza Malabu-EVP, par. 29); il Governo nigeriano tuttavia non provvedeva a ripristinare i diritti di Malabu sul Blocco 245 e, pertanto, quest'ultima avviava una serie di iniziative giudiziarie contro il Governo nigeriano per tutelare i propri diritti anche sulla base dell'esito positivo dei contenziosi avviati da altre due società locali (Heritage Oil e Zebra Energy) che – come già detto – si erano viste revocare le licenze relativamente ai Blocchi 247 e 248 dall'amministrazione Obasanjo in situazioni del tutto similari a quelle relative al Blocco 245 (**docc. 13 - 14/1**);
- in data 30 novembre 2006, alla luce dei citati precedenti giurisprudenziali (che hanno un peso significativo in un sistema di *common law*, come la Nigeria), Malabu concludeva un accordo con il Governo nigeriano in cui quest'ultimo riassegnava alla stessa l'Opl 245 (*Resolution Agreement*, premessa G; sentenza Malabu-EVP, par. 32);
- premesso che negli anni dal 2007 al maggio 2010 il nuovo Governo (**Presidente: Yar'Adua**) non metteva in discussione la licenza sul Blocco 245 in precedenza riassegnata a Malabu, con lettere in data 18 giugno e 2 luglio 2010 (cfr. **docc. 8 - 9**) il Governo nigeriano successivo (**Presidente: Goodluck**) confermava



espressamente la menzionata assegnazione a Malabu emettendo il relativo titolo concessorio.

Nel 2009, quindi, Malabu risultava titolare della licenza sul Blocco 245 e, pertanto, l'operazione finalizzata all'assegnazione ad Eni (e a Shell) di diritti di esplorazione sul citato blocco doveva necessariamente coinvolgere Malabu nelle trattative in quanto legittima assegnataria e titolare dell'Opl 245.

Questo ruolo di Malabu è **confermato** anche nella relazione della Polizia Giudiziaria del 24 novembre 2016 (doc. 15), **le cui risultanze sono state omesse da Gatti, pur trattandosi di un documento agli atti nel fascicolo del Pubblico Ministero nel procedimento dinanzi al Tribunale di Milano, ben noto all'autore come dallo stesso riconosciuto.**

Infatti, alla nota n. 7, a margine di pag. 5 del documento citato, la Polizia Giudiziaria scrive che il Governo della Nigeria, il 30 novembre 2006, dopo varie controversie, aveva nuovamente assegnato i diritti alla società Malabu e che, prima della riassegnazione della licenza del 30 novembre 2006, la Commissione per le risorse petrolifere si era pronunciata affermando la piena titolarità della licenza in capo a Malabu.

In sostanza, Malabu è stata titolare della licenza sin dal 1998 e lo è stata fino all'aprile 2011, quando ha concluso con il Governo nigeriano il menzionato accordo transattivo a fronte del quale la medesima ha rinunciato a qualsiasi diritto sul Blocco 245. Pertanto, sono passati più di dieci anni e ben **cinque Governi nigeriani**⁷,

⁷ La cronologia dei governi succedutisi in Nigeria è la seguente: governo Sani Abacha (fino alla sua morte nel giugno 1998); governo di transizione Abdulsalami Abubakar (giugno 1998 - maggio 1999); governo Olusegun Obasanjo (maggio 1999 - maggio 2007); governo Umaru Yar'Adua (maggio 2007 - maggio 2010), sostituito alla sua morte dal Vice-Presidente Jonathan Goodluck, quest'ultimo poi eletto Presidente nel 2011 fino al 2015. Attualmente il Presidente della Nigeria è Muhammadu Buhari (dal maggio 2015).



ciascuno dei quali si è sempre interfacciato con Malabu per le vicende relative al Blocco 245.

L'autore del libro, peraltro, **ha omissso anche di considerare le ragioni storiche** che avevano portato alla prima assegnazione della licenza a Malabu nel 1998, dalle quali risulta ulteriormente confermata la piena legittimazione di quest'ultima a trattare con Eni, Shell ed il Governo in relazione all'Opl 245.⁸

Da quanto precede, risulta evidente che la trattativa finalizzata all'assegnazione ad Eni (e a Shell) di diritti di esplorazione sul menzionato blocco doveva

⁸ Nel 1972, infatti, la Nigeria aveva avviato una politica di indigenizzazione della propria economia con l'obiettivo di dare ai cittadini nigeriani maggiori opportunità di partecipare ad attività economiche, di incoraggiare la formazione di capitale locale e di mantenere, in misura maggiore rispetto a quanto accadeva fino a quel momento, in Nigeria i profitti derivanti dalle attività economiche svolte nel paese. Nel 1991 il Governo annunciava l'estensione delle politiche di indigenizzazione anche al settore petrolifero attraverso il varo del citato *Indigenous Concession Programme*, che prevedeva l'assegnazione diretta, come poi in effetti è avvenuto, di superfici alle compagnie petrolifere locali (sugli obiettivi dell'*Indigenous Concession Programme*, cfr. anche consulenza tecnica del Prof. Oditah **doc. 14/1**).

Proprio in ragione di tali finalità, nelle assegnazioni ai sensi dell'*Indigenous Concession Programme*, il Governo -in forza dell'ampia discrezionalità amministrativa riconosciutagli dal *Petroleum Act* del 1969- non applicava strettamente i criteri per l'assegnazione delle superfici petrolifere come, per esempio, il possesso delle capacità tecniche e finanziarie necessarie per esplorare e sviluppare le superfici petrolifere, ma si aspettava che gli assegnatari locali trovassero un partner straniero con tali capacità operative.

L'assegnazione originaria della licenza a Malabu, dunque, era perfettamente in linea con tutte le altre assegnazioni avvenute nello stesso periodo e con gli obiettivi perseguiti a suo tempo dal Governo nigeriano, interessato a creare un'imprenditoria locale che potesse supportare le fasce più povere della popolazione ed affrancare lo sviluppo economico del paese dagli investitori stranieri legati al passato sfruttamento coloniale. Non deve sorprendere quindi la presenza di diversi politici nelle compagini sociali delle società indigene assegnatarie delle licenze ai sensi dell'*Indigenous Concession Programme*, proprio in quanto esponenti di quella limitatissima parte della popolazione dotata delle capacità per svincolare le sorti economiche del paese dalle potenze straniere.

Va inoltre precisato -come chiarito anche dal consulente tecnico Prof. Oditah nel procedimento penale pendente davanti il Tribunale di Milano (**doc. 14/2**)- che anche dal punto di vista giuridico la validità del titolo di Malabu non sarebbe stata comunque inficiata dalla presenza di Dan Etete nella sua compagine sociale al momento dell'assegnazione della licenza nel 1998, quando quest'ultimo ricopriva la carica di Ministro del Petrolio. Infatti, qualora Dan Etete avesse effettivamente avuto un interesse in Malabu, l'assegnazione sarebbe stata viziata da un conflitto di interessi che, ai sensi del diritto nigeriano, comporta l'annullabilità -non la nullità- dell'atto viziato; azione di annullabilità da cui si decade se l'atto viziato viene confermato dal soggetto potenzialmente danneggiato dal conflitto di interessi.

Cosa che è effettivamente avvenuta in relazione all'assegnazione dell'Opl 245 a Malabu. Va infatti ricordato come tra il 1999 e il 2011 si siano susseguite ben 5 amministrazioni diverse che hanno avuto numerose occasioni per chiedere l'annullamento dell'assegnazione fatta a Malabu **senza che nessuna di esse procedesse in tal senso, proprio in quanto coerente con l'*Indigenous Concession Programme***. Al contrario, come sopra esposto (par. I), la ultradecennale storia della licenza -che l'autore ha omissso di esaminare nei suoi aspetti tecnici e storici- presenta una numerosa serie di snodi nei quali il titolo di Malabu sull'OPL 245 è stato ripetutamente confermato dal Governo nigeriano.



necessariamente coinvolgere Malabu e che la pretesa ricostruzione dei fatti offerta da Gatti è gravemente frammentaria, erronea e parziale.

III.3 IL RUOLO DEL SIG. OBI DI EVP.

Secondo Gatti, Eni si sarebbe avvalsa dell'intermediazione non necessaria di un consulente nigeriano, il Sig. Emeka Obi di EVP -che Gatti presenta, appunto come intermediario di Eni e non di Malabu- per portare a compimento uno schema illecito: la retrocessione ai "vertici dell'Eni" di una parte delle commissioni che sarebbero state pagate ad Obi.

Secondo la ricostruzione offerta dall'autore del libro, infatti, se Malabu aveva già preso contatti con Eni nel 2007, evidentemente l'intermediazione del Sig. Emeka Obi per lo svolgimento delle trattative nel 2009 non era necessaria, ma serviva solo ai vertici di Eni per realizzare lo schema illecito poc' anzi delineato.

Scrivo Gatti:

<<Nel 2007, la Malabu Oli e Gas aveva avvicinato Eni offrendole di entrare nella partita. Ma Eni aveva rigettato l'offerta. La svolta arriva due anni dopo, alla fine del 2009. [...] Il 14 dicembre 2009 arriva a Pagano un'email da un consulente nigeriano che si propone come intermediario nella vendita dello stesso blocco petrolifero. Si tratta di Emeka Obi, un mediatore d'affari con base in Europa [...] Obi informa l'Eni di aver ottenuto un mandato "per la vendita di una partecipazione importante nell'Opl 245" [...] Non vi era alcun bisogno di un intermediario, visto che Malabu si era già fatta avanti, ma Obi evidentemente sapeva di potersi infilare nella trattativa. E di poterlo fare addirittura in esclusiva, una pretesa che sarebbe stata non solo improbabile ma del tutto insensata se, come vedremo, non avesse avuto il supporto di un padrino estremamente influente dentro l'Eni>> (pag. 24).

Emeka Obi, quindi, viene raffigurato come una figura che non ha alcuna ragione commercialmente legittima per entrare nell'operazione, se non quella di "veicolo" per la retrocessione di denaro ai vertici Eni.

Scrivo Gatti:



<<Non poteva infatti non essere evidente a tutti che **l'intromissione forzata di un intermediario non necessario avrebbe comportato un costo aggiuntivo**>> (pag. 30);

<<La nota, firmata dal responsabile della controllata nigeriana **Ciro Pagano**, ricostruisce la genesi del rapporto di Eni con Obi eludendo un aspetto determinante. **Non dice infatti che è stata Eni stessa a forzare l'intromissione di Obi nel negoziato con Malabu**>> (pag. 37);

<<L'accordo non c'è ancora. Ma questi scambi attestano il fatto che i vertici italiani dell'Eni, nelle figure di Casula e Descalzi, non solo sono al corrente di ogni passo fatto, ma sono **personalmente coinvolti nel negoziato con l'intermediario Emeka Obi, figura che, come ho già sottolineato, non ha alcuna ragione commercialmente legittima per entrare nella partita miliardaria dell'Opl 245**>> (pag. 53).

In tale ottica, Gatti fornisce una lettura volutamente suggestiva dei rapporti negoziali intercorsi tra i vertici aziendali di Eni e Obi, insinuando un rapporto di complicità e confidenzialità al fine di indurre il lettore a seguirlo nella (falsa) ricostruzione secondo cui Obi sarebbe stato intermediario di Eni (e *non*, come in effetti è stato, di Malabu):

<<Insomma il **numero due dell'Eni continua a impegnarsi personalmente nella trattativa con il mediatore nigeriano**, determinato a portare a termine con successo il negoziato per l'acquisto della licenza dell'Opl 245. Dagli SMS scambiati nei giorni immediatamente successivi emerge il **grado di familiarità, se non addirittura contiguità, tra i dirigenti dell'Eni e il mediatore nigeriano**. Come ho già fatto notare **si chiamano per nome – Claudio, Emeka – ed esprimono il desiderio di evitare "travisamenti" e "incomprensioni"**>> (pag. 40).

La ricostruzione di Gatti è totalmente falsa, in quanto Emeka Obi **(i)** ha avuto un ruolo del tutto legittimo, effettivo ed importante nello svolgimento delle trattative, sicché la sua *non* può essere certo definita <<**l'intromissione forzata di un intermediario non necessario**>>; **(ii)** ha agito quale intermediario di Malabu, e *non* di Eni.

Ma andiamo con ordine.



(i) Gatti sostanzialmente omette di considerare gli accertamenti fatti nel giudizio civile inglese promosso dalla EVP di Obi proprio nei confronti di Malabu, giudizio al quale l'autore fa solo uno strumentale e velocissimo cenno nel libro (pagg. 66-67), da cui risulta l'importanza del ruolo di Obi nelle trattative.⁹

Il ruolo di Obi nelle trattative, in particolare, è stato accertato giudizialmente nell'ambito di tale processo, che si è concluso con il riconoscimento a favore di EVP (in qualità di mandataria di Malabu) di **oltre 110 milioni** di dollari (pari a circa l'8,5% dell'intero prezzo pagato da Eni e Shell per l'acquisto dei diritti esplorativi sul Blocco 245), a titolo di commissioni per l'attività di intermediazione svolta. Di seguito si riportano alcuni punti della **sentenza inglese di primo grado del 17 luglio 2013 - confermata in appello il 26 marzo 2014** [non il 14 marzo 2014, come riportato nel libro] e **passata in giudicato** - di particolare interesse (cfr. doc. 4):

- par. 318(i): *“It would have been extremely difficult if not impossible for Malabu to have carried out the transaction itself, without the assistance of EVP or a similar broker/adviser. Neither Malabu nor the Chief had the wherewithal or the resources to get the transaction completed. Despite numerous efforts over the years, Malabu had failed to secure a genuine offer from any purchaser, or to make meaningful progress in negotiations with any purchaser”*;¹⁰
- par. 318(ii): *“In addition, as Mr Obi described, Chief Etete was known in the gas and oil industry to be an extremely difficult man with whom to negotiate”*;¹¹

⁹ Con particolare riferimento all'autorevolezza dei menzionati accertamenti, si rileva come essi siano stati condotti dalla *High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court*, ossia la sezione societaria dell'Alta Corte Inglese, specializzata in complesse controversie internazionali commerciali, che può contare su magistrati rinomati per indipendenza, competenza e rigore. Il caso - istruito nel corso di 13 udienze (un tempo relativamente lungo per un procedimento societario)- è stato giudicato da Lady Gloster, membro di rilievo e di elevata reputazione nella magistratura inglese, promossa nell'aprile 2013 come Giudice della Corte d'Appello, diventando così una delle prime donne a raggiungere tale prestigiosa posizione nella magistratura inglese.

¹⁰ Trad. par. 318(i): *“Sarebbe stato estremamente difficile se non impossibile per Malabu eseguire la transazione da sola, senza l'assistenza di EVP o di un analogo agente/ intermediario/ consulente. Né Malabu né il Ministro avevano i mezzi o le risorse per completare la transazione. Nonostante numerosi sforzi nel corso degli anni, Malabu non era riuscita a procurarsi una valida offerta da parte di nessun acquirente né a compiere progressi significativi nelle negoziazioni con gli stessi”*.

¹¹ Trad. par. 318(ii): *“Inoltre, come ha affermato il Signor Obi, il Ministro Etete era conosciuto nel settore del gas e del petrolio per essere un uomo estremamente difficile con cui negoziare”*.



- par. 318(iii): “*Malabu and Chief Etete were desperate to sell OPL 245. OPL 245 was Malabu’s only asset. Malabu had been attempting to procure a sale of the asset for a number of years without success*”,¹²
- par. 319: “*So far as Mr Obi and EVP were concerned, the evidence established that Mr Obi, and therefore EVP, had attributes which were valuable to Malabu. Mr Obi had both Nigerian and Western credentials and connections, as well as Government and private sector experience and connections. He had a good relationship with ENI, and in particular, with the senior ENI staff who were newly arrived in Nigeria (Mr Casula and Mr Armanna). He had experience of dealing and working with, and relationships with, relevant Western transactional and legal advisers. He had experience of developing, negotiating and closing transactions of the size of a sale of OPL 245. He thus had the relevant knowledge, access, experience and capabilities to effect a disposal of OPL 245*”,¹³
- par. 320(ii): “*In order to be completed, the transaction required the dealmaker/broker/adviser to provide a complete service for Malabu; such person had to do a wide variety of tasks for Malabu; Malabu had no internal or external capability or resources of its own to complete or progress the transaction*”,¹⁴
- par. 290: “*Following the conclusion of the EVP Exclusivity Agreement, during a period of almost one and half years, **EVP allocated substantial time and resources in its attempt to achieve a successful disposal of Malabu’s interest in OPL 245.** There was little or no challenge by Malabu to the fact that such work had indeed been carried out by EVP and its advisory team*”,¹⁵

¹² Trad. par. 318(iii): “*Malabu e il Ministro Etete erano disperati di dover vendere OPL 245. OPL 245 era l’unico asset di Malabu. Da diversi anni Malabu aveva cercato di realizzare la vendita del bene senza successo*”.

¹³ Trad. par. 319: “*Per quanto riguardava il Signor Obi ed EVP, le prove hanno dimostrato che il Sig. Obi, e quindi EVP, avevano qualità preziose per Malabu. Il Signor Obi aveva credenziali e contatti sia nigeriani che occidentali, oltre all’esperienza e alle relazioni con il governo e con il settore privato. Lo stesso aveva un buon rapporto con l’ENI e, in particolare, con il personale dell’ENI che era appena arrivato in Nigeria (Sig. Casula e Sig. Armanna). Aveva esperienza nel trattare, lavorare e relazionarsi con i relativi consulenti commerciali e legali occidentali. Aveva esperienza nello sviluppo, negoziazione e chiusura di transazioni delle dimensioni della vendita di OPL 245. Aveva quindi le conoscenze, l’accesso, l’esperienza e le capacità necessarie per effettuare la cessione dell’OPL 245*”.

¹⁴ Trad. par. 320(ii): “*Per essere completata, la transazione richiedeva al negoziatore/ intermediario / consulente di fornire un servizio completo per Malabu; tale persona avrebbe dovuto svolgere una grande varietà di compiti per Malabu; Malabu non aveva capacità interne o esterne nè risorse proprie per completare o portare avanti la transazione*”.

¹⁵ Trad. par. 290: “*In seguito alla conclusione dell’EVP Exclusivity Agreement, durante un periodo di quasi un anno e mezzo, EVP ha impiegato tempo e risorse sostanziali nel tentativo di ottenere una cessione dell’OPL 245 nell’interesse di Malabu. C’è stata poca o nessuna obiezione da parte di Malabu al fatto che tale lavoro sia stato effettivamente svolto da EVP e dal suo team di consulenza*”.



- par. 291: “*Whilst it is correct, in my judgment, to characterize the role played by EVP as a broker/dealmaker, the services which EVP provided in fact went significantly beyond traditional brokerage services*” ... “*These accounts were supported by the extensive disclosure which EVP provided of communications between EVP and ENI/NAE and other potential investors and between EVP and the multiple sets of advisers that were instructed to assist in bringing the project to completion*”¹⁶

Pertanto, nessuna <<*intromissione forzata di un intermediario non necessario*>>.

Al contrario, è documentata l'importanza e la centralità del ruolo di Emeka Obi nello svolgimento della trattativa.

(ii) Risulta, altresì, documentalmente provato (e di questo Gatti non fa neppure cenno) che Obi, agendo quale intermediario di Malabu - e non di Eni - avesse contattato, oltre ad Eni, altre “*major oil companies*” (ad esempio: ONGSC Videsh, Statoil, Petrobas, Chevron, KNOC) con riferimento ai diritti di esplorazione del Blocco 245 (doc. 16).

A tal proposito, si segnala una comunicazione di interesse manifestata dalla società Knoc Nigerian Oil Company Limited - tra quelle contattate da Obi - inviata a Malabu il 16 marzo 2011, in cui si legge “*we hereby express our interest to further discuss with you on the assets – Opl 245*”¹⁷ (doc. 17).

È chiaro, quindi, che Obi agiva quale intermediario affidabile e qualificato di Malabu - e non di Eni - e che, come tale, aveva numerosi contatti a livello internazionale.

Tale circostanza risulta chiaramente inconciliabile con la falsa ricostruzione della realtà offerta dall'autore del libro, secondo cui l'intromissione di Emeka Obi nel

¹⁶ Trad. par. 291: “*Sebbene sia corretto, a mio avviso, caratterizzare il ruolo svolto da EVP come intermediario/affarista, i servizi che EVP ha fornito in realtà sono andati ben oltre i tradizionali servizi di intermediazione*”. ... “*Questi profili erano corroborati dall'ampia divulgazione fornita da EVP delle comunicazioni tra EVP ed ENI / NAE e altri potenziali investitori e tra l'EVP e i molteplici gruppi di consulenti che sono stati incaricati di contribuire a portare a termine il progetto*”.

¹⁷ Trad.: “*Con la presente esprimiamo il nostro interesse a discutere ulteriormente con voi sugli assets - Opl 245*”.



negoziato sarebbe stata “forzata da Eni” (pag. 30): se infatti Obi avesse realmente agito in qualità di intermediario di Eni, non si spiegherebbero i contatti con altre società petrolifere interessate all’acquisto dell’Opl 245.

Ancora, a riprova del fatto che **Obi agiva quale intermediario di Malabu e non come asserito intermediario di Eni “imposto” dai vertici di quest’ultima**, si segnalano tre sms mandati da Emeka Obi a Claudio Descalzi (di Eni) il 28-29 ottobre 2010 (**doc. 18**), nei quali Obi si lamentava del comportamento tenuto nel corso delle trattative dagli “uomini” di Eni - i quali “*continuano a controllare fatti e leggi*” - **del tutto indipendente ed antitetico rispetto all’attività svolta dallo stesso Obi**.

Qui di seguito si riportano gli sms (tradotti) inviati da Obi a Descalzi (Eni):

- sms n. 913: *“Buongiorno. Mi spiace disturbarti ma stiamo avendo alcuni problemi con lo SPA. I tuoi uomini continuano a controllare fatti e leggi, specialmente per quanto riguarda questioni chiave che abbiamo già discusso numerose volte e concordato settimane fa. Il venditore ha bisogno di avere l’immagine d’insieme di quello che ci si aspetta da lui e cosa deve impegnarsi a fornire. Stasera devo incontrare il venditore e devo essere molto chiaro e concreto. Sono a tua disposizione quando vuoi parlare. Grazie”;*
- sms n. 922: *“Buongiorno. Ho l’impressione che i tuoi uomini pensino di avere una visione più chiara della situazione con la Nigeria ed il venditore. Quindi potrebbe essere meglio se vanno avanti loro e presentano loro l’offerta al Venditore e fissano un incontro con Shell ed il venditore per discutere dell’SPA. Forse dopo si renderanno conto meglio della reale situazione. Fammi sapere e li informo di dove si trova il Venditore. Il loro comportamento comincia ad irritarmi. Forse è arrivato il momento che provino a fare di testa loro. Saluti”;*
- sms n. 926: *“Sinceramente, è meglio se vanno avanti loro e fanno la loro offerta. Saluti”.*

In definitiva, quindi, le affermazioni in esame dell’autore non trovano riscontri nella realtà fattuale e risultano smentite documentalmente e giudizialmente dagli accertamenti compiuti – anche specificatamente con riferimento all’accusa di Gatti secondo cui EVP ed il Sig. Obi avrebbero agito per Eni – nell’ambito del citato procedimento civile inglese.



III.4 LE ASSERTITE VIOLAZIONI DI PROCEDURE INTERNE ED OMISSIONI DELLE FUNZIONI AZIENDALI DEL GRUPPO ENI.

L'autore prosegue nel delineare al lettore l'immagine di una società protagonista di un "gioco sporco", affermando che le funzioni interne di Eni avrebbero ripetutamente violato procedure interne ed avrebbero omesso una considerevole serie di attività istruttorie e negoziali, al solo fine di compiacere i vertici aziendali, avallando l'intermediazione di Obi per consentire la retrocessione di una parte della asserita maxi-tangente a soggetti ai "vertici dell'Eni".

(A) In particolare, con evidente approssimazione nell'esame delle fonti, Gatti scrive:

<<Con una **prontezza inusuale, lo stesso giorno in cui Emeka Obi avanza una richiesta d'impegno formale - il 24 dicembre 2009 - NAE** [consociata nigeriana di Eni, ndr.] **risponde con una lettera di «espressione di interesse» in cui si dice «in grado di agire velocemente su questa opportunità». La lettera è firmata da Roberto Casula anziché dal manager Ciro Pagano, come solitamente prevede la prassi aziendale in base alla quale contratti del genere vengono firmati dal responsabile locale. Qui, invece, l'input arriva direttamente dal capo della divisione a San Donato Milanese, l'ingegner Casula**>> (pag. 25).

L'autore afferma, dunque, che vi sarebbe stata una (voluta) deviazione dalle procedure interne, in quanto la manifestazione di interesse di Eni trasmessa a Emeka Obi sarebbe stata sottoscritta "da Roberto Casula, anziché dal manager Ciro Pagano". L'input, quindi, sarebbe arrivato direttamente dalla sede centrale di Eni e non dal "responsabile locale" (Ciro Pagano), come invece "prevede la prassi aziendale".

Parimenti anomala, secondo l'autore, sarebbe la "prontezza" ("inusuale") con cui la risposta di Eni viene inviata.

Tali elementi, accostati in maniera senza dubbio suggestiva, inducono evidentemente il lettore a ritenere che la decisione di trasmettere la manifestazione



di interesse sia stata un'“imposizione interessata” proveniente dalla sede centrale di Eni, in palese violazione delle procedure interne.

La ricostruzione dei fatti offerta da Gatti è falsa ed ancora una volta smentita dall'esame della stessa fonte menzionata dall'autore.

Infatti, da un lato, **sotto il profilo temporale**, le affermazioni dell'autore sono smentite documentalmente dall'email del 14 dicembre 2009 (**doc. 19/1**) con cui Obi chiedeva ad Armana una manifestazione di interesse da ricevere entro le ore 8 del mattino successivo, a fronte della quale Eni rispondeva con lettera di interesse del successivo 24 dicembre (**doc. 19/2**). Pertanto, risulta evidente l'insussistenza di alcuna asserita “*prontezza inusuale*” atteso che Eni ha risposto solo a distanza di dieci (10) giorni dalla richiesta dell'intermediario, dopo una prima valutazione interna, sulla base anche delle informazioni già acquisite durante le prime negoziazioni del 2007.

Dall'altro lato, **sotto il profilo formale**, è sufficiente esaminare la menzionata lettera di interesse di Eni per verificare come l'Ing. Casula agisse in qualità di *Chairman* della consociata nigeriana di Eni (NAE): sulla carta intestata di NAE compaiono, infatti, i nominativi dei membri del *Board* con l'indicazione delle relative cariche.

In qualità di Presidente e legale rappresentante, l'Ing. Casula era pienamente legittimato a firmare la manifestazione di interesse, mentre Ciro Pagano rivestiva il ruolo di *Vice Chairman/Managing Director* di NAE.

Peraltro, nel dicembre 2009, l'Ing. Casula lavorava in Nigeria (**doc. 20**) – e non nella sede centrale di Eni, come afferma Gatti – e non rivestiva il ruolo di Capo della Divisione (all'epoca ricoperto da Descalzi).

La circostanza, invero, risulta ben nota all'autore che nel passaggio immediatamente successivo indica Descalzi come il “*responsabile del settore Exploration & Production*” (pag. 25).



Curioso, poi, come Gatti si concentri sulle pretese irregolarità formali, trascurando invece la sostanza e i (rilevanti) contenuti della comunicazione.

Dalla lettera di interesse emergono, infatti, una serie di elementi difficilmente conciliabili con la rappresentazione di Eni che Gatti intende fornire al lettore.

Da tale comunicazione emergono, in particolare, **(a)** il riferimento all'esistenza di un "competitive process" attivato da EVP per l'acquisizione dei diritti esplorativi sul Blocco 245; **(b)** la richiesta indirizzata a Emeka Obi di ricevere un estratto del mandato e le informazioni relative al procedimento previsto per aver accesso alle informazioni societarie (*data room fee*); **(c)** la chiara intenzione di NAE di non pagare caparre non rimborsabili, ma la disponibilità a pagare la *participation fee* per accedere alla *Data Room*. Tutti elementi, questi, che l'autore omette al solo fine di adombrare la diligenza di Eni nello svolgimento delle verifiche per l'esame dell'operazione e la piena osservanza delle procedure interne.

(B) In altro passaggio del libro l'autore accusa Eni di aver affrontato in modo "volutamente superficiale la delicata questione della proprietà" di Malabu (cfr. pag. 37).

Lo scopo di tale insinuazione è evidente: Eni ha affrontato superficialmente la questione perché era suo interesse trattare con la società "occultamente controllata" dall'ex Ministro del Petrolio e pagare a quest'ultimo "la più grande tangente di sempre" (risolto interno di copertina).

Scriva Gatti:

<<L'11 maggio 2010 i dirigenti dell'Eni stilano una nota di cosiddetta due diligence, cioè un rapporto che ricostruisce la trattativa al fine di valutare la sua convenienza e le congruità dei suoi costi ma soprattutto identificare rischi e problemi connessi. Tra quest'ultimi si sottolinea il fatto che Malabu "non risulta svolgere alcuna attività, non ha personale e il suo indirizzo commerciale è solo una casella postale", e soprattutto che "le verifiche indipendenti effettuate da TRAG avrebbero evidenziato che potrebbe essere possibile la presenza come azionista alla data della costituzione di Malabu nel 1998, anche di Dan Etete".



La nota, firmata dal responsabile della controllata nigeriana *Ciro Pagano*, ricostruisce la genesi del rapporto di *Eni* con *Obi* eludendo un aspetto determinante. Non dice infatti che è stata l'*Eni* stessa a forzare l'intromissione di *Obi* nel negoziato con *Malabu* e **affronta in modo volutamente superficiale la delicata questione della sua proprietà**, con una ricchezza di condizionali assente nel rapporto redatto da *TRAG* nel 2007>> (pag. 37).

Le affermazioni di Gatti, ancora una volta, sono del tutto false.

Nella email del 12 maggio 2010 (doc. 21) inviata da *Ciro Pagano* (Vice *Chairman/Managing Director* di *NAE*) a *Michele De Rosa* (Capo dell'unità *Antibribery* dell'*Eni*) si legge testualmente:

“Invio in allegato (.pdf) la nota in oggetto, inviatami dal Project Leader *Vincenzo Armanna* e da me firmata su carta intestata *NAE*, in coerenza con la circolare 379. Per ragioni legate alla dimensione dei file, invierò, a seguire e con separata email:

- 1) Mandato *Malabu* per *EVP*
- 2) *Malabu JVA Form Submission*
- 3) Rapporto *TRAG 2007*
- 4) Rapporto *TRAG 2010*”

Nella stessa nota di *due diligence* inviata al capo dell'Unità *Anti-bribery* di *Eni*, proprio immediatamente prima della firma di *Ciro Pagano*, si indicano quali allegati:

- “1) Mandato *Malabu* per *EVP*;
- 2) *Malabu JVA Form Submission*
- 3) Rapporto *TRAG 2007*
- 4) Rapporto *TRAG 2010*”.

Emerge, quindi, chiaramente come **non vi sia stata nessuna intenzione di sminuire od omettere le risultanze di due rapporti della società di consulenza *TRAG (The Risk Advisory Group)*** -società inglese di business intelligence ed investigazioni (doc. 22)- **che vengono addirittura allegati alla nota di *due diligence* e trasmessi al Capo dell'Unità *Anti-bribery* dell'*Eni*.**

Con riferimento alla possibile presenza di *Etete* nell'azionariato di *Malabu* la nota di *due diligence* chiarisce che:

“dalle risultanze del *JV Questionnaire* gli azionisti (nonché *directors*) di *Malabu* al 50% ciascuno sono *Mr. Seldougha Munamuna* e *Joseph Amardan*. Le verifiche indipendenti effettuate da *TRAG* avrebbero evidenziato che potrebbe essere possibile la presenza come azionista, alla data di costituzione di *Malabu* nel 1998,



anche di Dan Etete ... Dan Etete è stato Ministro del Petrolio del Generale Sani Abacha nel suo governo negli anni 90”.

Il report TRAG del 2007 (**doc. 22**) al par. 3.3 afferma che:

“Kweku Amafatna (6 million) who **apparently** held the shares on behalf of Etete” ... “Sources well placed within the Nigerian oil and gas sector note that although Malabu has had numerous shareholder changes over the years, the controlling force behind the company and major shareholder, albeit through proxies and nominees, was Etete”¹⁸.

Nel successivo report TRAG del 2010 (**doc. 23**) al Par. 3.6 (*Shareholders of Malabu*) si legge:

“**We are still awaiting the arrival of corporate documents from Nigeria.** In 2007, we reported that the company was owned by two shareholders ... Whatever the formal ownership structure of Malabu, all of the sources to whom we have spoken are united in the opinion that Dan Etete is the owner of the company”¹⁹.

Vi era, dunque, una chiara discrasia tra le risultanze ufficiali del “Registro delle Imprese” nigeriano e le voci – non ufficiali – raccolte dal personale del TRAG, che giustificavano l’utilizzo dei condizionali nella nota di *due diligence*.

La nota di *due diligence* tuttavia dà ampio spazio alle voci che vorrebbero Etete come azionista occulto di Malabu, nonostante le risultanze ufficiali dei pubblici registri escludessero la sua presenza nella compagine sociale.

Va poi ricordato che Eni, nell’ambito di tale *due diligence*, si era rivolta – in conformità a quanto prescritto dalle linee guida internazionali – anche allo studio legale nigeriano Paul Erokoro (**doc. 24**) per compiere verifiche indipendenti sulla compagine sociale di Malabu e che, proprio in ragione dell’impossibilità di ottenere una conferma ufficiale in merito al suo azionariato, aveva sospeso l’operazione fino

¹⁸ Trad. par. 3.3: “Kweku Amafatna (6 milioni) che apparentemente deteneva azioni per conto di Etete” ... “Fonti ben posizionate all’interno del settore petrolifero e del gas nigeriano osservano che Malabu ha avuto numerosi cambiamenti negli azionisti nel corso degli anni, la forza dominante dell’azienda e il principale azionista, sebbene attraverso procuratori e rappresentanti, era Etete”.

¹⁹ Trad. par. 3.6 (*Shareholders of Malabu*): “Stiamo ancora aspettando l’arrivo di documenti societari dalla Nigeria. Nel 2007, abbiamo riferito che la società era di proprietà di due azionisti ... Qualunque sia la formale compagine societaria di Malabu, tutte le fonti a cui abbiamo parlato sono dell’opinione che Dan Etete sia il proprietario della società”.



alla decisione del Governo nigeriano di assumere la veste di controparte contrattuale di Eni e Shell (proprio al fine di sbloccare l'empasse generata dai dubbi in merito alla titolarità della società).

(C) A detta dell'autore, vi sarebbero anche altre "anomalie".

A pag. 35 del libro si legge:

<<Le anomalie non finiscono lì. Al momento della firma di quell'accordo scopro dalle email interne che l'Eni non ha ancora avuto da Obi alcun documento originale che certifichi il suo mandato a trattare per conto di Malabu. Lo attesta un documento riassuntivo del "Processo d'ingaggio sull'Opl" inviato il 3 marzo a Descalzi da Donatella Renco, responsabile dei contratti internazionali di Eni presso la sede di San Donato Milanese: "Visionata fotocopia non integrale della lettera di incarico da Malabu e Energy Ventures Partners, data 27 gennaio 2010">>.

Secondo Gatti, quindi, al momento della firma del *Confidentiality Agreement* del 24 febbraio 2010 tra la consociata nigeriana di Eni (NAE, in persona di Casula) ed EVP (in persona di Obi), Eni non avrebbe ricevuto da Obi "alcun documento originale che [certificasse] il suo mandato a trattare per conto di Malabu" (pag. 35).

Ancora una volta le affermazioni riportate nel libro **non corrispondono al vero e sono chiaramente dirette ad ingenerare nel lettore la (falsa) rappresentazione che Obi agisse in qualità di intermediario di Eni "imposto" dai vertici di quest'ultima.**

A supporto della sua (falsa) ricostruzione, l'autore cita un documento riassuntivo del "Processo d'ingaggio sull'Opl 245" inviato in data 3 marzo 2010 a Claudio Descalzi, in cui si darebbe atto della presa di visione della lettera di incarico da Malabu alla sua intermediaria (EVP), successivamente alla sottoscrizione del *Confidentiality Agreement*.

L'autore, che peraltro dichiara espressamente di essere in possesso dell'"archivio di posta elettronica interna dell'Eni" (pag. 34), omette però significativamente l'esistenza di un'altra comunicazione e-mail del **19 febbraio 2010** (in cui si legge:



“Abbiamo visionato fotocopia del mandato dato da Malabu Oil & Gas Ltd. (firmato da Dan Etete) a EVP, con data 27 gennaio 2010”), quindi anteriore alla stipulazione del *Confidentiality Agreement*, **inviata a Claudio Descalzi prima della sottoscrizione del Confidentiality Agreement del 24 febbraio 2010 (doc. 25).**

(D) Quanto alle pretese ripetute omissioni in cui sarebbero incorse le funzioni interne di Eni, l'autore afferma che le stesse avrebbero avuto “*un atteggiamento di totale disinteresse per il rischio di corruzione ... sintomatico della governance seguita e implementata dall'Eni in quel momento*”, avallando l'attività di intermediazione del Sig. Obi -“*figura che, come ho già sottolineato, non ha alcuna ragione commercialmente legittima per entrare nella partita miliardaria dell'Opl 245*”- finalizzata alla retrocessione a favore dei vertici di Eni di una parte della asserita “*maxi tangente*” che la medesima avrebbe pagato (pag. 53).

Scrive ancora Gatti:

<<per sua stessa ammissione è Scaroni a chiedere al suo vice Descalzi di far sì che la cerchia di un suo amico possa entrare **nell'appetitosa partita dell'Opl 245**. Il fine è quello dichiarato ai magistrati da Bisignani: “*poter lucrare*”. A dispetto degli interessi dell'Eni. O addirittura a sue spese. Non poteva infatti non essere evidente a tutti che l'intromissione forzata di un **intermediario non necessario**, avrebbe comportato un **costo aggiuntivo**. **E a pagare la commissione di quell'intermediario potevano essere solo due soggetti: il venditore, che incassando di meno sarebbe però stato meno propenso a chiudere l'affare al prezzo più contenuto. Oppure l'acquirente, cioè l'Eni**>> (pag. 31);

<<In altre parole, proprio nei giorni in cui l'AD Paolo Scaroni e il suo braccio destro Claudio Descalzi avvalorano l'intermediazione ingiustificata della cricca di Bisignani, **questa loro condotta viene denunciata all'Internal Audit dell'Eni ma nessun meccanismo di controllo viene attivato**. Questo fatto è ovviamente grave in sé [...]>> (pag. 55);

<<**I dirigenti di Eni sono chiaramente pronti ad ignorare le criticità che preoccuperebbero una multinazionale dotata di un sistema di governance sufficientemente rigoroso da arginare tentazioni o comportamenti azzardati**>> (pag. 60).



L'autore del libro **omette**, invero, **di riferire tutte le attività istruttorie e negoziali compiute dalle funzioni interne di Eni in relazione all'acquisizione dei diritti di sfruttamento dell'Opl 245**, offrendo ancora una volta al lettore una **visione distorta e frammentaria della realtà**.

Gatti, infatti, presenta una storia di arricchimento spropositato e di corruzione, affermando che il prezzo pagato per l'acquisto dei diritti esplorativi sul Blocco 245 sarebbe andato a beneficio di alcuni funzionari nigeriani e che la procedura di acquisto sarebbe stata viziata da una serie di non meglio specificate irregolarità poste volutamente in essere su indicazione dei soggetti apicali dell'Eni.

Al contrario, **la correttezza dell'operato delle funzioni interne dell'Eni** emerge sotto un duplice profilo: **(i)** anzitutto, la **congruità dell'offerta economica** formulata da Eni rispetto al valore del “campo esplorativo” Opl 245 ed agli investimenti necessari per poterlo mettere in produzione; **(ii)** in secondo luogo, la **piena osservanza delle procedure e dei protocolli interni**.

(i) Rispetto al primo profilo, si evidenzia che la determinazione del prezzo di acquisto dell'Opl 245 è frutto di percorsi decisionali complessi e approfonditi, specificamente regolamentati da procedure interne, dovendo il prezzo offerto necessariamente riflettere il valore del “campo esplorativo” in termini di riserve e di produttività realisticamente realizzabili e tenere anche conto della remunerabilità dello stesso e degli investimenti necessari per metterlo in produzione.

L'individuazione del valore dell'offerta da parte di Eni è avvenuta attraverso un **complesso processo di valutazione** iniziato nel febbraio 2010, svoltosi nel **rispetto delle procedure di investimento** e definito soltanto all'esito di un compiuto esame della documentazione tecnica, economica e geologica relativa al “campo esplorativo” messa a disposizione prima da Malabu e poi da Shell. A conferma di ciò, si consideri che il corrispettivo complessivo pagato da Eni e Shell nel 2011, pari



a 1,3 miliardi di dollari, coincideva pressoché perfettamente (1,3 vs. 1,316 miliardi) con la valutazione indipendente di IHS (una delle principali società del mondo nel settore) depositata da Shell nel 2009 nel corso dell'arbitrato ICSID dalla stessa avviato contro il Governo nigeriano (nell'ambito del quale, quindi, Shell non aveva alcun interesse a minimizzare il valore del Blocco 245, considerato che lo stesso era alla base della sua richiesta di risarcimento; cfr. pag. 60 memoria di Shell **doc. 5**).

Si deve aggiungere, poi, che l'acquisto di un "campo esplorativo" implica, per l'aggiudicatario, ingenti investimenti pluriennali prima che questo possa entrare in produzione e diventare così un giacimento petrolifero. L'Opl 245 era una mera opportunità esplorativa, che quindi rimaneva soggetta agli enormi rischi propri dei giacimenti che si trovano in acque marine profonde, per la cui messa in produzione è necessario investire somme ben più rilevanti rispetto a quelle necessarie per le attività esplorative sulla costa o sulla terraferma.

Nessun costo aggiuntivo per pagare un'intermediazione non necessaria, quindi, ma semplicemente un'offerta congrua formulata all'esito di un complesso *iter* decisionale, che, come già evidenziato, ha coinvolto un considerevole numero di uffici e funzioni aziendali, con l'apporto di ben oltre 80 persone.

A ciò si aggiunga che la somma offerta da Eni sostanzialmente è rimasta sempre la stessa, anche nella fase delle trattative intercorse con il Governo Nigeriano, durante la quale, come visto, non vi è stato alcun coinvolgimento di Obi.

Tanto basta per comprendere la **falsità delle affermazioni riportate dall'autore all'interno del libro**, smentite anche dalle valutazioni effettuate da terzi indipendenti (**doc. 26**) e, ancora una volta, dalla Giudice Gloster, che al par. 86 della sentenza scrive (**doc. 4**): *"As Mr Moyes, Malabu's expert witness explained in cross-examination, the process by which ENI/NAE set the price at which it would bid, would have involved 60 to 80 people examining the deal and 'having to go through*



five or six committees before it actually gets to the board level'. Moreover, he explained that any addition to that price would have required the same process to be investigated again"²⁰. Del resto, basta il comune buon senso per capire come sia impensabile che i vertici di due multinazionali come Eni e Shell -assoggettate, come detto, a innumerevoli controlli interni ed esterni- possano compiere un'operazione miliardaria senza adempiere a tutti i passaggi interni previsti dalle rispettive procedure e in presenza di asserite *anomalie*.

(ii) Quanto al profilo dell'osservanza delle procedure interne e al rispetto da parte di Eni delle *best practices* rilevanti -nella fase iniziale delle trattative in cui Malabu agiva per il tramite del suo intermediario Obi- si rileva che:

- già dopo il primo contatto con Malabu, nel 2007, Eni effettuava una *due diligence* su Malabu tramite la sopracitata TRAG, società inglese di *business intelligence* e investigazioni (cfr. **doc. 22**), e due studi legali nigeriani (Paul Erokoro e Aluko & Adeyode);
- ripresi i contatti con Malabu, nel dicembre 2009 la consociata nigeriana di Eni (NAE) inviava una lettera di interesse in cui chiedeva ad Obi un estratto del relativo mandato e le modalità di accesso alle informazioni sulla società (*data room fee*) (cfr. par. 76 **doc. 4**);
- l'8 gennaio 2010 Eni inviava ad Obi una lista preliminare di richieste di informazioni (titolarità dei diritti esplorativi del Blocco 245, eventuali contenziosi in atto, assetto societario e proprietario di Malabu) e dava avvio alle procedure interne in vista dei successivi sviluppi (*i.e.* firma *Confidentiality Agreement*);

²⁰ Trad. par. 86: "Come il Dott. Moyes, consulente tecnico di Malabu, ha spiegato nel controesame, la procedura con cui Eni/NAE aveva fissato il prezzo offerto, aveva coinvolto da 60 a 80 persone e doveva passare il vaglio di cinque o sei comitati prima di venir presentato al consiglio di amministrazione. Inoltre, egli ha spiegato che qualunque incremento di prezzo avrebbe comportato una nuova verifica seguendo la stessa procedura".



- il 17 febbraio 2010, la consociata nigeriana di Eni (NAE) chiedeva ad Obi informazioni volte ad accertare: la piena titolarità e disponibilità della licenza da parte di Malabu; l'esistenza di ulteriori titolari di quote dell'Opl 245; l'esistenza di eventuali contenziosi con terze parti o con precedenti titolari di diritti sul Blocco 245; i termini fiscali e contrattuali che regolano l'esplorazione ed il successivo sfruttamento del citato blocco; l'assetto societario e proprietario di Malabu; elementi necessari per la valutazione del blocco medesimo;
- il 19 febbraio 2010 prima di procedere alla firma del *Confidentiality Agreement* - che verrà siglato il 24 febbraio 2010 - Eni dava atto di aver visionato il mandato conferito da Malabu alla sua intermediaria EVP (cfr. **doc. 25**);
- nel marzo 2010 Eni incaricava nuovamente TRAG di fornire una relazione aggiornata su Malabu e sulle vicende del Blocco 245 (cfr. **doc. 23**);
- nel marzo 2010 Eni inviava ad EVP il questionario previsto dalla procedura di *due diligence* Eni 379 (per le *joint venture*), che le veniva restituito debitamente sottoscritto dal *Company Secretary* di Malabu (Mr. Raskie Gbinge), completo di allegati certificati sulla costituzione della stessa *Corporate Affairs Commission* nigeriana e con una "*covering note*" in cui si esponevano le vicende della titolarità del Blocco 245 da parte di Malabu dal 1998 al 2010 (**doc. 27**);
- Obi inviava ad Eni lettera dell'8 aprile 2010 dei legali rappresentanti di Malabu, nella quale si confermava il mandato esclusivo conferito da Malabu all'intermediaria EVP (cfr. par. 153 **doc. 4**) e, quindi, Eni poteva proseguire la *due diligence* sull'operazione per l'acquisizione delle ulteriori informazioni necessarie al fine di completarne la valutazione;
- nel dicembre 2010 la consociata nigeriana di Eni incaricava lo Studio Legale Paul Erokoro & Co. di approfondire ulteriormente la tematica della reale compagine societaria di Malabu (cfr. **doc. 24**) ma l'esito degli accertamenti *non* era risolutivo,



sicché, in conformità anche alle *best practice* internazionali, l'operazione veniva definita da Eni (e Shell) esclusivamente con il Governo nigeriano.

In conclusione, dunque, contrariamente a quanto si afferma nel libro, nell'operazione in esame Eni ha adottato tutte le cautele necessarie, anche attraverso ripetute operazioni di *due diligence*, con ampio coinvolgimento della considerevole serie di uffici, dipartimenti e funzionari competenti, nonché consulenti esterni.

III.5 LA FALSA RICOSTRUZIONE DEI FLUSSI DI PAGAMENTO E LE OMISSIONI RELATIVE AL PAGAMENTO ESEGUITO DAL GOVERNO NIGERIANO A MALABU.

Per quanto attiene ai flussi di pagamento, l'autore, da un lato, ha affermato falsamente che Eni avrebbe tentato di pagare la somma per l'acquisto dell'Opl 245 (per intenderci: il miliardo e 92 milioni di dollari) a Malabu, tramite due pagamenti "sospetti" uno in Svizzera ed uno in Libano; dall'altro lato, ha completamente omesso il titolo e le ragioni in forza delle quali Malabu è stata pagata (*non* da Eni, ma dal Governo nigeriano!) nell'ambito dell'operazione relativa all'Opl 245.

Ma vediamo nel dettaglio i singoli passi del libro dove Gatti tratta la questione dei flussi di pagamento, per evidenziare come ciascuno di essi **riporti affermazioni false, smentite dalle risultanze documentali e istruttorie.**

(i) Nelle primissime pagine del libro Gatti riporta un passaggio della nota ricevuta dall'ufficio stampa di Eni il 1° agosto 2012, in relazione ad un suo articolo sulla vicenda nigeriana, in cui si legge (pag. 17):

*<<Ribadiamo che l'acquisizione da parte delle controllate di Eni e Shell del blocco e della licenza Opl 245 è avvenuto direttamente e unicamente dallo Stato nigeriano e senza alcun intermediario. Non c'è stato alcun accordo e pertanto **nessun pagamento, da parte di Eni o sue controllate, a favore di Malabu, in relazione della predetta operazione sul blocco OPL 245**>>.*

L'autore aggiunge subito dopo (pag. 17):



<<Dalla lettura di questo libro risulterà evidente che quest'ultima affermazione non era vera. Ma quel falso sarà solo la punta di un iceberg che questa vicenda farà emergere>>.

E, ancora, sia nel prosieguo che nelle battute conclusive del libro, parlando di asserite

“anomalie” dello “schema” dell’operazione:

- <<Eni e Shell hanno costruito a tavolino un perfetto schema di quella che in inglese si definisce *deniability*, hanno cioè trovato una formula che avrebbe permesso loro di negare che la licenza è stata pagata a Malabu, **la società dell’ex Ministro del Petrolio, Dan Etete. Ma che il grosso del denaro sarebbe finito su un suo conto è chiaramente scritto nei documenti inviati direttamente al vertice dell’Eni, Descalzi in primis. ...**

L’unico versamento fatto al Governo di Abuja per quella licenza è consistito nei 207 milioni e 960 mila dollari, che come recita il contratto firmato tra Eni e Shell del 29 aprile 2011 (di cui ho copia), “rappresenta l’intero pagamento del Signature Bonus [la commissione dovuta alla firma del contratto] per l’acquisizione da parte di Snepco (la controllata di Shell in Nigeria) e NAE di tutti i diritti del blocco OPL 245”>> (enfasi ns., pagg. 70-71);

- <<**Quando oltre un miliardo di dollari viene fatto circolare fuori dai canali ufficiali è chiaramente giustificato, anzi legittimo, aspettarsi dei verdetti giudiziari. L’augurio, ovviamente, è che tra i procedimenti in Italia e quelli all’estero si riesca a stabilire quali siano stati i reati e chi esattamente li abbia commessi. E magari anche dove siano finiti i soldi sottratti alle casse del Tesoro di Abuja**>> (enfasi ns., pag. 249).

Nei citati passaggi del libro -oltre ad accusare l’Ufficio Stampa di Eni di aver rilasciato un’informazione falsa- l’autore omette completamente di considerare le del tutto legittime ragioni dello “*schema*” dell’operazione, in cui a suo dire vi sarebbero plurime “*anomalie*”, ed afferma che Eni avrebbe pagato a Malabu “*il grosso del denaro*” (1 miliardo e 100 milioni circa di USD) “*fatto circolare fuori dai canali ufficiali*”, da destinare alla corruzione di pubblici ufficiali nigeriani ed in parte da retrocedere ai vertici della medesima Eni.

La realtà è ben diversa: Eni (così come Shell) ha pagato, in forza del *Resolution Agreement* (cfr. **doc. 3/1**), il Governo Nigeriano e non Malabu.

Lo stesso *Resolution Agreement*, infatti, prevede:



- par. 1.3: “(ii) NAE dovrà nominare un depositario, per conto di NAE, SNEPCO e del GFN, **al fine di consentire il pagamento al GFN** [ossia al Governo Nigeriano, ndr] di una somma pari a un miliardo novantadue milioni e quarantamila Dollari (US\$1,092,040,000), affinché il GFN risolva tutte le attuali pretese e questioni relative al Blocco 245 ai sensi dell’Articolo 3”;

- par. 3: “Entro cinque (5) giorni lavorativi dall’assegnazione e dalla consegna della Concessione di Esplorazione Petrolifera per il Blocco 245, debitamente assegnata a SNEPCO e NAE in maniera congiunta e ai sensi dell’Articolo 1.2, a SNEPCO e NAE da parte del GFN, **NAE dovrà trasferire sul conto aperto ai sensi dell’Escrow Agreement no. 2 la somma di un miliardo novantadue milioni e quarantamila Dollari (US\$1,092,040,000) per conto sia di SNEPCO e che di NAE stessa, a beneficio del GFN, come previsto dall’Articolo 1.3**”.

In sostanza, quindi, in base al *Resolution Agreement* (a) il Gruppo Shell ha corrisposto al Governo Nigeriano il cd. “*Signature Bonus*” di USD 207.960.000 e ha versato al Gruppo ENI (NAE) la somma di USD 110.473.831,63; (b) il Gruppo ENI (NAE), a sua volta, ha versato la somma di USD 1.092.040.000 – comprensiva della somma di USD 110.473.831,63 – dapprima sull’*Escrow Account* nr. 0041429879 a nome di Nae-Snepco e successivamente sull’*Escrow Account* nr. 0041451493 **a nome del Governo Nigeriano** (e non di Malabu).

La **relazione della Guardia di Finanza dell’1 dicembre 2016 (doc. 28)**, agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, **lo conferma**.

A pag. 6 della citata relazione si legge infatti:

“la disamina della sopra menzionata documentazione ha permesso di ricostruire il flusso dei pagamenti generatisi successivamente al trasferimento, in data 24.05.2011, di USD 1.092.040.000,00 dall’Escrow Account di NAE – Nigerian Agip Exploration e SNEPCO – Shell Nigeria Exploration and Production Company a favore del Governo Federale Nigeriano a seguito dell’acquisizione da parte delle stesse NAE e SNEPCO della licenza di esplorazione relativa al blocco petrolifero nigeriano Opl 245, perfezionatasi con la firma del Resolution Agreement, datato 29.04.2011. [...] Gli aspetti economici della transazione in parola, evidenziati nel dettaglio, fra gli altri, nel Heads of Agreement, sottoscritto in data 29.11.2011 tra NAE, SNEPCO e SNUD, sono, di seguito specificamente riportati:

- i. l’importo complessivo della transazione è stato di 1,3 miliardi di Dollari di cui USD 207.960.000 sono stati versati direttamente al Governo Nigeriano quale Signature Bonus;*
- ii. la restante parte della somma, ovvero USD 1.092.040.000, vennero versati, come meglio descritto nel prosieguo, dall’Escrow Account nr. 0041429879 a nome di Nae-Snepco, sull’Escrow Account nr. 0041451493 **a nome del Governo***



Nigeriano. Entrambi i rapporti erano in essere presso J.P. Morgan Chase di Londra”.

E ancora a pag. 21 della relazione della G.d.F.:

“Come si rileva dalle movimentazioni sotto riportate, i fondi provenienti dal conto NAE nr. BE98968120062093 acceso presso Banque Eni Lussemburgo per un ammontare pari a 1.092,04 M\$, vengono rilasciati a favore del conto Jp Morgan n. 0041451493 intestato al Governo Federale Nigeriano”.

Dall'esame di tale documentazione **non emerge, dunque, alcun pagamento da Eni a Malabu**, come correttamente dichiarato dall'Ufficio Stampa di Eni. L'affermazione è ancora più grave se si considera che il fatto di aver pagato esclusivamente il Governo -unico soggetto che aveva il potere autoritativo e i mezzi per controllare la destinazione finale del denaro- rappresentava appunto lo strumento principale (indicato dal medesimo Governo) per gestire gli eventuali rischi connessi all'operazione. Con un'affermazione palesemente falsa Gatti vuol far credere che Eni avrebbe ignorato tali rischi corrispondendo il denaro a una società in merito alla quale non vi erano certezze sulla relativa compagine azionaria e senza coinvolgere l'autorità pubblica deputata appunto a monitorare tali rischi.

(ii) A preteso conforto di quanto dallo stesso falsamente affermato, Gatti afferma che Eni avrebbe “tentato” di trasferire la somma di un miliardo e 92 milioni di dollari su conti correnti esteri non intestati al Governo Nigeriano.

Nel libro, in particolare, si legge (pag. 71):

<<Dall'indagine risulta infatti che inizialmente il Governo Nigeriano aveva chiesto all'Eni di trasferire il miliardo e 92 milioni di dollari su un conto svizzero intestato alla Petrol Service, una società di facciata aperta da Gianfranco Falcioni, console onorario italiano a Port Harcourt, in Nigeria, e fornitore di attività di supporto logistico con due principali clienti: Eni e Shell. Questi aveva aperto quel conto a Lugano, presso la Banca della Svizzera Italiana, istituto all'epoca controllato da Generali, il gigante delle assicurazioni triestino nel cui CdA sedeva, tra gli altri, Paolo Scaroni>>.

Dall'analisi dei flussi dell'operazione predisposta dalla Guardia di Finanza (cfr. doc.

28) risulta invece che l'affermazione di Gatti è totalmente falsa poiché ad effettuare



(*rectius*: a tentare di effettuare) il bonifico a favore di “*Petrol Service*” **fu il Governo Nigeriano, e non Eni**, una volta ricevute sul proprio conto, acceso presso la banca JP Morgan, le somme pagate da Eni e Shell.

A pag. 22 della Relazione della Guardia di Finanza, con riferimento alle movimentazioni del “*conto nr. 0041541493 intestato a Federal Republic of Nigeria aperto presso la Jp Morgan Chase Bank di Londra*”, si legge che “*tra le entrate, sono riportati, altresì lo storno dei due bonifici non andati a buon fine, precedentemente effettuati a favore della società Petrol Service Co Ltd, in data 31/05/2011, per un importo di USD 1.092.015.000 e della società Malabu Oil & Gas Ltd, in data 4/08/2011 per un importo di USD 801.539.000*”.

Da quanto precede risulta chiaramente che il bonifico – ancorché non andato a buon fine – **fosse stato disposto dal Governo nigeriano e non da Eni**.

Ancora una volta la realtà dei fatti è diversa da quella rappresentata da Gatti: Eni ha pagato in maniera chiara, lineare e trasparente - in base ad un accordo - il Governo nigeriano.

Del resto, la circostanza trova conferma anche nelle istruzioni di pagamento impartite dal Governo nigeriano a JP Morgan, affinché venisse disposto un pagamento dell’importo di USD 1.092.040.000,00 in favore della Petrol Service Co. Ltd. (**doc. 29/1**).

La **tesi di Gatti risulta quindi falsa**, in quanto è documentalmente provato che: Eni ha effettuato il pagamento unicamente sul conto *escrow* intestato al Governo Nigeriano, non ha mai ricevuto alcuna richiesta di eseguire – né di conseguenza ha mai provato ad eseguire – bonifici su conti correnti svizzeri intestati alla Petrol Service; l’unico (tentativo di) bonifico in favore di tale società è stato disposto dal conto corrente intestato al Governo Nigeriano e su precisa istruzione di quest’ultimo.



(iii) Ma vi è di più: per avvalorare le sue tesi, Gatti afferma **l'ulteriore falsità** secondo cui il bonifico sul conto corrente svizzero sarebbero stato respinto “*come operazione sospetta*” e quindi si sarebbe “*tentata la via del Libano*”.

La finalità è evidente: indurre, ancora una volta, il lettore a ritenere che queste movimentazioni sospette avessero come unico fine quello di realizzare lo schema corruttivo ed illecito dell'operazione.

Scriva l'autore:

<<Comunque sia andata, quel bonifico viene effettivamente respinto dalla BSI come operazione sospetta.

Dopo quella di Lugano, viene tentata la via del Libano, dove Falcioni apre un secondo conto. Ma neppure questa va in porto, e alla fine il denaro viene inviato su un conto del Tesoro nigeriano presso un'agenzia della JP Morgan a Londra>> (pag. 73).

Il brano contiene evidentemente **diverse falsità**:

- a) come risulta dalla corrispondenza interna di JP Morgan e da quella scambiata tra quest'ultima e BSI – agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero (**doc. 29/2**) - il bonifico effettuato dal Governo nigeriano sul conto intestato a Petrol Service presso la BSI **non viene respinto come operazione sospetta**, ma per motivi di incompletezza documentale. Nella citata comunicazione si legge, infatti: “*Please be aware that for compliance reasons we have considered your embedded MT103A5 null and void*”. Del resto, come evidenziato dai consulenti bancari di Eni, qualora il bonifico fosse stato considerato parte di un'operazione sospetta, BSI avrebbe dovuto congelare la somma (anziché rifiutare il bonifico) ed effettuare un'apposita comunicazione alle autorità antiriciclaggio svizzere;
- b) come risulta dalle istruzioni di pagamento firmate dal Ministro delle Finanze Nigeriano impartite a JP Morgan (**doc. 30**), **il secondo tentativo di bonifico** viene effettuato verso un conto corrente intestato a Malabu (e non di Falcioni o Petrol Service) presso la banca libanese MISR;



c) dalle istruzioni di pagamento firmate da Eni e Shell per movimentare il conto *escrow* (doc. 31) risulta infine confermato che **il pagamento eseguito dal Governo nigeriano** attraverso il conto acceso presso la filiale di JP Morgan Londra è successivo a quello eseguito da Eni (e da Shell) sul conto *escrow* e **quindi è avvenuto a monte (e non di certo a valle) dei citati due tentativi di trasferire le somme in Svizzera e in Libano.**

(iv) Ancora, il menzionato pagamento dal Governo nigeriano a Malabu è stato eseguito in adempimento del *Malabu Resolution Agreement* (doc. 3/3) ed in piena osservanza della legislazione nigeriana di settore, la quale ultima prevede (cfr. artt. 8, 9 e 10 del Secondo allegato del *Petroleum Act*):

- *“il Ministro può acquisire il controllo di qualsiasi attività, stabilimento, locale del concessionario o conduttore; e, se esercita tale potere, il concessionario o conduttore e i suoi dipendenti e agenti si adegueranno e rispetteranno tutte le direttive del Ministro impartite per suo conto”;*

- in caso di esercizio dei menzionati poteri, *“... un risarcimento ragionevole deve essere pagato al concessionario o al conduttore per qualsiasi perdita o danno derivatogli in ragione dell’esercizio da parte del Ministro dei poteri conferitigli dall’art. 8 del presente allegato. Qualsiasi risarcimento dovuto ai sensi dell’art. 9 del presente allegato sarà concordato transattivamente tra il Ministro e il concessionario o conduttore o, in caso di mancato accordo, sarà determinato da un Tribunale arbitrale”.*

Pertanto, **anche il pagamento dal Governo nigeriano a Malabu non è stato eseguito “fuori dai canali ufficiali”, né dunque può parlarsi, come invece fa l’autore, di “soldi sottratti alle casse del Tesoro di Abuja”.**

Come ampiamente illustrato, Malabu era la titolare della licenza per ammissione di ben quattro diverse amministrazioni nigeriane, forte di precedenti su casi simili, di una risoluzione del parlamento ed aveva già convenuto una volta in giudizio il Governo per reclamare l’illegittimità della revoca della licenza, che le era stata riassegnata. Non si capisce quindi a quale titolo il Governo nigeriano avrebbe dovuto decidere di trattenere il prezzo per la vendita dell’Opl 245 senza corrispondere a



Malabu l'indennizzo contrattualmente pattuito per la sua rinuncia ai diritti sul bene e, ancora di più, non si capisce che responsabilità avrebbe Eni per le decisioni assunte dal Governo nigeriano, decisioni – tra l'altro – perfettamente coerenti con l'interesse pubblico, come si vedrà in seguito.

(v) Da ultimo, Gatti omette di dare atto di una **circostanza relevantissima a sostegno della correttezza dell'operato di Eni**. Emerge infatti dalla documentazione depositata nell'ambito del procedimento inglese, e acquisita dal Tribunale di Milano, che tutti i bonifici effettuati dal Governo a Malabu negli anni 2011 e 2013 sono stati **preventivamente** portati da JPMorgan all'attenzione dell'Autorità Antiriciclaggio inglese (Serious Organised Crime Agency – SOCA – poi confluita nella National Security Agency) ed **espressamente autorizzati dalla citata autorità governativa inglese**, debitamente informata anche del possibile collegamento tra Malabu e Dan Etete (**doc. 32**). Dunque non solo le Autorità nigeriane erano perfettamente a conoscenza della possibile presenza di Dan Etete tra i beneficiari effettivi di Malabu, ma lo erano anche quelle inglesi che, debitamente informate da JPMorgan sul fatto che il Governo nigeriano volesse trasferire diverse centinaia di milioni a una società dietro la quale vi poteva essere Dan Etete, autorizzavano espressamente JPMorgan ad effettuare i pagamenti a favore di Malabu. Ancora una volta non si capisce che rimproveri possano essere mossi a Eni, quando addirittura l'Autorità Antiriciclaggio inglese non ha ritenuto di dover bloccare tali pagamenti.

In definitiva, da un lato, i due tentativi di pagamento (su un conto svizzero e su un conto libanese) *non* sono stati fatti da Eni, bensì dal Governo nigeriano, e sono *successivi* ai bonifici eseguiti da Eni (e da Shell) sul conto corrente del medesimo Governo per l'acquisto dei diritti di sfruttamento del Blocco 245; dall'altro lato, il Governo nigeriano ha eseguito - previa autorizzazione dell'Autorità Antiriciclaggio inglese, debitamente interpellata da JPMorgan - un pagamento a Malabu in



adempimento di un accordo transattivo intercorso tra loro (*Malabu Resolution Agreement*), stipulato in piena osservanza della legislazione locale di settore (*Petroleum Act*) e -circostanza rilevante anche per le *best practice* internazionali- in piena trasparenza.

III.6 LA PRETESA RETROCESSIONE DEI PAGAMENTI A FAVORE DI “VERTICI DELL’ENI”.

Oltre alla falsa ricostruzione dei flussi di pagamento, come anticipato, il libro contiene una serie di indubbie -quantomeno- “illazioni” circa il fatto che una parte del prezzo corrisposto da Eni sarebbe stato “retrocesso” a favore di soggetti apicali della medesima, in questa “*brutta storia di malaffare che coinvolge i vertici dell’Eni, primi fra tutti l’attuale Amministratore Delegato Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni*” (cfr. quarta di copertina):

<<Dall’indagine risulta infatti che inicial[e]mente il governo nigeriano aveva chiesto all’Eni di trasferire il miliardo e 92 milioni di dollari su un conto svizzero intestato alla *Petrol Service, una società di facciata aperta da Gianfranco Falcioni, console onorario italiano a Port Harcourt, in Nigeria, e fornitore di attività di supporto logistico con due principali clienti: Eni e Shell.*

Questi aveva aperto quel conto a Lugano, presso la Banca della Svizzera Italiana, istituto all’epoca controllato da Generali, il gigante delle assicurazioni triestino nel cui CdA sedeva, tra gli altri, Paolo Scaroni [a.d. di Eni all’epoca dei fatti, ndr.]>> (enfasi ns., pag. 71).

A preteso supporto di questa affermazione, subito dopo l’autore aggiunge:

<<Sulla vicenda del bonifico sul conto della BSI (Banca della Svizzera Italiana), davanti ai magistrati milanesi, **Armanna** [“all’epoca dei fatti dirigente di NAE”, cfr. pag. 35, ndr.] sarà un torrente in piena, dicendo di aver “parlato diffusamente con Descalzi del giro dei soldi e in particolare del passaggio dei fondi in Svizzera sul conto di *Petrol Service*”. **Armanna** dirà di aver evidenziato a Descalzi il fatto che **la BSI è di Generali, e quindi sarebbe stato “spontaneo associarla a Scaroni”**>> (enfasi ns., pag. 71).

Il Gatti, quindi, sostanzialmente insinua un collegamento tra il conto corrente svizzero intestato alla *Petrol Service* -conto corrente sul quale l’autore afferma che Eni avrebbe tentato di trasferire la asserita “maxi-tangente”- e Paolo Scaroni, all’epoca anche



membro del C.d.A. di Generali, controllante della Banca della Svizzera Italiana presso cui sarebbe stato acceso il predetto conto.

Con tale accostamento tra BSI, Generali e Scaroni -unicamente strumentale a tentare di confermare le asserite condotte illecite e riprovevoli a quest'ultimo attribuite dall'autore- il medesimo Gatti induce il lettore a ritenere che la richiesta di effettuare il pagamento sul conto corrente svizzero -che, come già evidenziato (**par. III.5 supra**), *non* è stata effettuata da Eni ma dal Governo nigeriano- era finalizzata alla retrocessione di una parte della somma a favore di soggetti apicali di Eni.

La falsità delle affermazioni ed illazioni in esame emerge per tabulas.

Dalla documentazione della Guardia di Finanza (cfr. **doc. 28**), certamente in possesso dell'autore, *non emerge alcuna retrocessione né all'“attuale Amministratore Delegato Claudio Descalzi”, né al “suo predecessore Paolo Scaroni”, né ad altri “vertici dell'Eni”*.

In esecuzione del *Resolution Agreement*, infatti, il Governo nigeriano incassava dal Gruppo Shell il c.d. “*Signature Bonus*” di USD 207.960.000 e, dal Gruppo Eni (anche per conto del Gruppo Shell), la somma di USD 1.092.040.000.

All'esito dell'incasso di quest'ultima somma il Governo nigeriano -come già evidenziato (**par. III.5 supra**)- provava a trasferirla senza successo prima in Svizzera (BSI Lugano), poi in Libano (Misr Beirut) e, da ultimo, riusciva a bonificare tale somma come segue:

- USD 875.740.000,03 a favore di Malabu, con bonifici su due banche nigeriane di Abuja;
- USD 215.000.000, a favore del Tribunale inglese presso cui EVP aveva avviato il menzionato giudizio civile nei confronti della medesima Malabu (cfr. **par. III.3 supra**).

Nessuna retrocessione, dunque, in favore di “vertici dell'Eni”.



Sul punto, peraltro, le affermazioni in esame di Gatti **si basano esclusivamente su dichiarazioni fatte proprio da Vincenzo Armanna** (inserito significativamente anche nella sezione dedicata ai “Ringraziamenti”, cfr. pag. 261).

L'autore, in particolare, riporta queste dichiarazioni di Armanna dell'aprile 2016:

<<Il mio amico Victor Nwafor [membro della sicurezza della residenza presidenziale nigeriana] mi disse che mi disse che cinquanta milioni in contanti, in banconote da 100 dollari, erano state portate al “chairman” di ENI. Faccio presente che per “chairman” Victor intendeva il capo, cioè Scaroni. Io gli chiesi come era stata organizzata l'operazione. Victor mi disse che il denaro in contante era ancora celofanato e fascettato, segno che proveniva direttamente da una banca. Victor mi disse che il denaro, che occupava due trolley molto grandi, era stato dapprima portato a casa di Casula ad Abuja. Victor mi disse anche che questo denaro fu trasportato fuori dalla Nigeria con un aereo privato, Victor disse “con l'aereo dell'ENI”. Aggiunse che il trasporto era stato effettuato a settembre 2011. Io ho verificato che in quel periodo l'aereo aziendale ENI non aveva fatto voli in Nigeria. Ritengo verosimile che sia stato utilizzato un aereo privato che Casula in genere usava, un Mitsubishi che Eni affittava da una società privata di Fabio Ottonello, console onorario italiano in Congo>> (pag. 196).

In sostanza, Armanna sarebbe stato informato di questo trasferimento di denaro da tal Victor Nwafor (“capo della sicurezza della residenza presidenziale nigeriana”), che a sua volta ne sarebbe venuto a conoscenza da terzi.

Gatti tuttavia omette che lo stesso Armanna, nelle successive dichiarazioni del luglio 2017, ritratta in pieno tali dichiarazioni (doc. 33):

“Come si fa a dire che io ho accusato? ... non mi sono mai permesso di dire che ci fosse stata corruzione, mai! E non sto ritrattando” ... “io non ho mai detto che c'è stato un fenomeno corruttivo” (pag. 33).

Armanna ha poi spiegato perché in precedenza aveva parlato di “retrocessioni” di denaro:

“C'era una certezza, ma poi cambiò, e perché cambio? Era sotto Natale, noi facciamo il confiden... facciamo tutte le lettere, una cosa impossibile! Si fanno tutte le lettere e perché si fecero quelle lettere il più velocemente? Risposta naturale per me era: c'è un interesse personale. Ma quando poi Descalzi fu lui a darmi il mandato di spazzare via Obi, io non ho più avuto il problema di pensare a Descalzi, ma mai!” (pag. 37).



In aggiunta a quanto sopra, si consideri che **il menzionato Sig. Victor Nwafor**, interrogato in aula a Milano, **ha dichiarato di non aver mai nemmeno conosciuto Vincenzo Armanna** o altri manager dell'Eni (doc. 34).²¹

Nella deposizione, infatti, si legge:

“PUBBLICO MINISTERO - Lei ha mai conosciuto una persona che si chiama Vincenzo Armanna?

INTERPRETE [Victor Nwafor, ndr] - No”.

Del resto, è **lo stesso autore -*significativamente in brevissimi incisi nelle battute conclusive del libro-* a riconoscere che Armanna è una “fonte” non attendibile**, ritraendolo come la <<*quintessenza dell'inverosimiglianza*>>, <<*un singolare “Giano multifronte”, una persona che nel corso degli anni ha saputo tenere un piede in almeno una mezza dozzina di staffe*>>, una persona affetta da <<*una qualche forma di bipolarismo*>> tra i cui <<*sintomi ... si registra “la perdita della capacità di effettuare un corretto esame della realtà”*>> (pagg. 194, 217 e 218).²²

In definitiva, risulta confermata la falsità dell'affermazione, circa la retrocessione dei pagamenti in favore dei soggetti apicali di Eni, fatta da Gatti unicamente sulla base delle dichiarazioni palesemente false di Armanna.²³ Ci si chiede se, non avendo

²¹ A ciò può aggiungersi **un'ulteriore considerazione di natura meramente pratica, da cui risulta anche l'inverosimiglianza di quanto in origine affermato da Armanna**: è impossibile che “*cinquanta milioni in contanti, in banconote da 100 dollari*”, siano trasportati in appena “*due trolley*”, posto che un milione (in banconote da 100 dollari) pesa 9 kg. ed equivale alla capienza di appena un “*trolley*”: in altri termini, **non ce ne sarebbero voluti due, ma ben cinquanta di “trolley”**.

²² I dialoghi intercorsi tra il Gatti ed Armanna, peraltro, confermano che l'autore si era già preconstituito l'idea di Eni come una società fatta “*di menzogne, millanterie e tradimenti*” (pag. 236). Emblematica a questo proposito è una conversazione in cui Gatti chiede ad Armanna, senza trovare alcunché, informazioni su Andrea Gemma -membro del C.d.A. e del Comitato Controllo e Rischi di Eni- al solo fine di gettare discredito su soggetti apicali di Eni. Nei brogliacci delle intercettazioni agli atti, in particolare, si legge: “*Gatti chiede ad Armanna se su Gemma si può trovare qualcosa*” (progressivo n. 5417 del 9 febbraio 2015, **doc. 35**).

²³ Per completezza, si rileva che l'unico pagamento “anomalo” accertato dalla Guardia di Finanza in fattispecie è quello eseguito **proprio a favore di Armanna**, da parte di tal Bayo Ojo, della somma di USD 1.200.097,96 (cfr. **doc. 28**).

Peraltro, lo stesso autore nel libro incidentalmente finisce per riconoscere questa circostanza affermando che, a proposito di Armanna, “**contro di lui gli inquirenti hanno infatti trovato un elemento di prova che manca per tutti gli altri funzionari o ex funzionari dell'Eni accusati di**



ulteriori riscontri oggettivi a delle dichiarazioni fatte da una fonte ritenuta -a voler esser generosi- non credibile dall'autore stesso e preso atto delle incongruenze oggettive di tali dichiarazioni (es. il fatto che 50 milioni non possono essere contenuti in due trolley) non fosse stato deontologicamente più corretto usare toni meno assertivi rispetto ad accuse gravemente infamanti in grado di distruggere la carriera e la vita dei manager coinvolti.

III.7 IL PRETESO “SACCHEGGIAMENTO”, DA PARTE DI ENI, DELLO STATO NIGERIANO E DELLA POPOLAZIONE LOCALE.

Come anticipato (cfr. **par. III.1**), l'autore, attraverso una serie di falsità, omissioni ed illazioni, conferisce alla vicenda nigeriana una marcatissima impronta di illegalità e sostiene ripetutamente che l'operazione di acquisto dell'Opl 245 avrebbe comportato la sottrazione di ben oltre un miliardo di dollari “*alle casse dello stato nigeriano*”, sicché a quest'ultimo sarebbero andate “*solo le briciole*”, e che i “*nigeriani*” non ne avrebbe tratto alcun beneficio.

Nello specifico, a mero titolo esemplificativo, sin dalle prime battute del libro Gatti scrive:

- <<*Quella dell'Opl 245 è soprattutto una storia di immigrazione. Perché quel miliardo di dollari sottratto alle casse dello stato nigeriano non è andato a costruire scuole migliori. Non è servito a portare elettricità. Non ha garantito migliore assistenza sanitaria. In altre parole non è stato investito nel cosiddetto “sistema-paese” che potrebbe far sperare ai nigeriani che la straordinaria ricchezza del sottosuolo nazionale possa finalmente migliorare anche la loro vita anziché continuare solo a nutrire cleptocrati che da decenni governano nella capitale, Abuja*>> (pagg. 19-20);

<<*... con il miliardo pagato dall'Eni a Dan Etete, l'ex Ministro del Petrolio nigeriano, dopo essersi comprato aerei privati, ville e auto blindate, è accusato di aver distribuito centinaia di milioni ai suoi soci nei palazzi del potere. ... Per capire quanto sia grave questa vicenda, è importante capire chi è responsabile di cosa. Solo così il lettore potrà comprendere le regole di un gioco sporco che lo riguarda molto da vicino*>> (pag. 22).

corruzione per l'Opl 245: una dazione di denaro proveniente da un ex pubblico ufficiale nigeriano” (enfasi ns. pag. 193).



Anche in questo caso si tratta di affermazioni false e facilmente smentite da documenti ancora una volta nella disponibilità dell'autore.

(A) Anzitutto, l'art. 11 del *Resolution Agreement* (cfr. doc. 3/1) prevede l'assegnazione al Governo nigeriano dei cd. *back-in rights* sul **Blocco 245**, ossia il **diritto di partecipare in ogni momento al 50% degli utili del giacimento senza dover concorrere nel relativo rischio industriale.**

Il menzionato articolo, infatti, prevede che il Governo nigeriano, tramite le proprie istituzioni e/o agenzie, può decidere di partecipare in qualsiasi momento alla produzione del giacimento, sino ad una quota massima del 50%. Tale clausola, quindi, consente non solo di **ottenere direttamente i benefici economici derivanti dallo sfruttamento del Blocco 245**, senza correre rischi di investimento di capitale, ma anche e, soprattutto, di **far partecipare, dal punto di vista industriale, le aziende locali** (la società petrolifera di Stato, ma non solo) consentendo a queste ultime evidentemente una **crescita anche in termini di know how e minimizzando il relativo rischio industriale** che sostanzialmente grava solo su Eni (e su Shell), operatore notoriamente qualificato e competente.

(B) In secondo luogo, il *Resolution Agreement* ha garantito allo Stato nigeriano **vantaggi economici immediati e diretti**, mediante la corresponsione da parte di Eni e Shell del cd. "*Signature Bonus*" pari alla somma di **oltre 200 milioni di dollari** (cfr. art. 2), somma che – come detto (par. I *supra*) – rappresenta il *bonus* di firma più alto mai pagato allo Stato nigeriano ed era già stata decisa nel 2003 all'epoca della riassegnazione della licenza a Shell. È chiaro a chiunque abbia la buona volontà di approfondire le prassi del settore petrolifero che il *bonus* di firma rappresenta sempre l'unico corrispettivo che viene pagato al Governo in sede di assegnazione di una licenza e rappresenta in genere una porzione ridotta dei benefici che il Governo ospitante potrà ricevere anni dopo quando il giacimento entrerà in produzione (le



asserite “briciole” che sono andate al Governo rappresenterebbero dunque un’anomalia in senso contrario, non avendo mai nessuno pagato un *bonus* di firma allo Stato nigeriano così alto come quello pagato da Eni e Shell, peraltro per una mera “opportunità esplorativa” che richiederà ancora svariati miliardi di dollari di investimenti).

(C) In terzo luogo, il *Resolution Agreement* ha consentito al Governo nigeriano di **chiudere i plurimi ed onerosissimi contenziosi pendenti da anni con Malabu e Shell** (solo la domanda risarcitoria di quest’ultima nei confronti del Governo ammontava a quasi 2 miliardi di dollari) e, in questo modo, di sbloccare l’*impasse* che impediva da ben oltre un decennio le attività sul Blocco 245 e, al contempo, di eliminare qualsiasi rischio di soccombenza e passività per lo Stato nigeriano. Peraltro, va ricordato nei menzionati contenziosi Shell lamentava anche la violazione del trattato bilaterale in materia di investimenti stipulato tra i Paesi Bassi e la Nigeria, sicché era posta seriamente in discussione pure l’affidabilità di quest’ultima come destinataria di investimenti esteri.

(D) In quarto luogo, ed è un punto fondamentale, occorre evidenziare **gli introiti per l’erario nigeriano a seguito della messa in produzione del Blocco 245.**

Tali introiti, infatti, a differenza del *bonus* di firma, rappresentano l’effettivo - considerevolissimo- beneficio economico del Governo nigeriano nell’ambito dell’operazione e sono stimabili in diversi miliardi di dollari, a seconda dell’andamento del prezzo del greggio durante la vita del progetto. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, inoltre, si considerino: **(i)** i riconoscimenti dello stesso Stato nigeriano *successivi* alla stipulazione del *Resolution Agreement* (cfr. lettera del luglio 2011 **doc. 36**)²⁴; **(ii)** gli accertamenti del Tribunale inglese nel giudizio civile

²⁴ Nella lettera del luglio 2011 dell’*Attorney General* e Ministro della Giustizia nigeriano (Adoke Bello) alla Corte inglese si legge: “*The Federal Government believes that the settlements, and their consequences, were a good result for the Nigerian people, and will put Block 245 into operation whilst putting an end to the acrimonious and multiple disputed generated by past events*” (par. 7.iii) (Trad.: “Il Governo ritiene che gli accordi, e le loro conseguenze, sono stati **un buon risultato per il popolo**”).



promosso da EVP contro Malabu ed EVP (cfr. **doc. 4**)²⁵; **(iii)** l'autorevole analisi del *team* scientifico diretto dal Professor Pasquale Lucio Scandizzo (professore di Politica Economica e Finanziaria all'Università di Roma Tor Vergata) sull'impatto in termini economici, sociali e ambientali del progetto di sfruttamento del Blocco 245 previsto dal *Resolution Agreement* (cfr. **doc. 2**)²⁶, **che stima in 41 miliardi di dollari circa l'effetto complessivo dell'operazione sul PIL della Nigeria** (cfr. pag. 14 relazione), **unitamente al superamento di una grave situazione di *impasse* operativa ultradecennale.**

(E) In quinto luogo, **nel contestare come il miliardo di dollari pagato a Malabu dovesse restare nella disponibilità dello Stato nigeriano, Gatti omette del tutto di considerare come la medesima Malabu vantasse un titolo -ripetutamente confermato in oltre un decennio da differenti Governi- in forza del quale, anche sulla base della vigente legislazione locale (*Petroleum Act*), era senza dubbio legittimata a ricevere il menzionato pagamento.** Peraltro, il Governo ci aveva già provato a mettere in dubbio tali diritti, revocando una prima volta la licenza a Malabu e facendosi così trascinare in una serie di contenziosi incrociati, che l'avevano esposto al rischio concretissimo, da un lato, di dover lasciare la licenza in mano a un

nigeriano, e consentiranno di mettere in produzione il Blocco 245 mentre porranno fine agli aspri e plurimi contenziosi sorti a causa degli eventi passati"

²⁵ Dalla citata sentenza (cfr. par. 204) risulta che l'*Attorney General* aveva indicato quale obiettivo del Governo nigeriano lo sfruttamento dell'Op1 245, evidenziando la necessità di una soluzione negoziale delle controversie pendenti ("*The Attorney General said that FGN's objectives were to settle the ICSID arbitration proceedings and finally to put the oil-field into operation; that a deal was essential*"; Trad.: "*L'Attorney General ha dichiarato che gli obiettivi di FGN erano di abbandonare il procedimento arbitrale ICSID e infine di mettere in funzione il giacimento petrolifero; dunque un accordo era essenziale*").

²⁶ Nella menzionata relazione, in particolare, si evidenzia che l'avvio dello sfruttamento del Blocco 245 avrà rilevanti effetti positivi per l'economia nigeriana, tra i quali si segnalano (cfr. pag. 16): il significativo incremento di reddito e di consumo alimentare delle famiglie più povere; l'incremento della spesa per servizi medici; l'accesso di 1,2 milioni di bambini ad un ciclo quinquennale di educazione primaria; 200 mila posti di lavoro circa; l'accesso di 600 mila persone circa ad energia sicura e sostenibile.



soggetto (Malabu appunto) di per sé non in grado di fare gli investimenti necessari per mettere in produzione il Blocco 245, dall'altro lato, di dover contestualmente pagare un risarcimento miliardario a Shell senza beneficiare degli introiti fiscali derivanti dall'estrazione e vendita del greggio.

Pertanto, le affermazioni in esame di Gatti -secondo cui il Governo avrebbe dovuto di nuovo revocare la licenza a Malabu sulla base di ipotetici e non provati fatti corruttivi avvenuti oltre 10 anni prima, dopo avergliela riassegnata con effetti novativi con l'accordo transattivo del 2006- non possono che apparire a chiunque del tutto illogiche e chiaramente dettate dall'unico intento dell'autore di rappresentare Eni come una società corrotta e protagonista di un "gioco sporco", che non ha alcuna remora a sfruttare le risorse e la popolazione nigeriana.

La realtà, come si è visto, è ben diversa, senza voler considerare anche i più recenti impegni di cooperazione assunti da Eni in Nigeria attraverso la sottoscrizione con la *Nigerian National Petroleum Corporation* (NNPC) di un *Memorandum of Understanding*, che promuove nuove attività in grado di contribuire in misura significativa allo sviluppo economico e sociale del Paese.²⁷

IV. IL DIFETTO DELLA SCRIMINANTE DEL DIRITTO DI CRONACA E LE CONSEGUENTI DOMANDE DI CONDANNA A FAVORE DI ENI.

Sulla base di quanto sopra esposto, risulta manifesto che il libro è gravemente diffamatorio, lesivo della reputazione di Eni ed illecito atteso il difetto

²⁷ Tra le principali attività sostenute o svolte direttamente da Eni in Nigeria si segnalano le seguenti (pag. 17 e pag. 86 segg. **doc. 2**):

- la costruzione, con un investimento di 470 milioni di dollari, della centrale termoelettrica di Okpai, che assicura energia elettrica ad oltre 10 milioni di abitanti;
- la collaborazione allo sviluppo del progetto *Green River Project*, finalizzato a migliorare le condizioni di vita delle comunità del Delta del Niger e garantire la sicurezza alimentare e la disponibilità di cibo;
- la collaborazione con la FAO nel Progetto *Safe and clean water* per promuovere l'accesso all'acqua pulita in Nigeria tramite la realizzazione di pozzi alimentati da sistemi fotovoltaici per uso domestico ed irrigazione;
- il supporto ad importanti iniziative di salute pubblica, quali il programma *Roll Back Malaria* a favore di bambini e donne in gravidanza ed il progetto UNICEF per prevenire la trasmissione dell'HIV.



del presupposto della verità dei fatti narrati e, quindi, della scriminante del diritto di cronaca.

L'odierna attrice, dunque, chiede che vengano adottate le seguenti misure.

IV.1 SUI DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI SUBITI DA ENI.

In conseguenza dell'illecito denunciato, gli odierni convenuti devono essere condannati, in via solidale tra loro, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi i danni all'immagine e reputazionali, subiti e subendi da Eni, quantificabili nella somma complessiva di **€ 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00)**, considerati anche sia l'indubbia gravità e carattere infamante delle accuse rivolte ad Eni; sia la natura *duratura* ed il maggior *credito* normalmente attribuito al mezzo di diffusione utilizzato (libro); sia i considerevoli investimenti fatti da Eni in comunicazione, pubblicità c.d. istituzionale ed iniziative per promuovere l'immagine aziendale; sia in generale la *posizione sociale e sul mercato* dell'odierna attrice che, lo si evidenzia, è una multinazionale operativa in 73 paesi, impiega oltre 30.000 donne e uomini in tutto il mondo, ha azioni quotate alle borse di Milano e New York, negli ultimi tre anni ha registrato **una capitalizzazione di borsa di € 50 miliardi circa**, solo nell'ultimo esercizio 2018 ha conseguito **un utile netto per oltre € 4,22 miliardi** e rappresenta uno dei più importanti e noti, anche a livello mondiale, beni del patrimonio dello Stato italiano.

IV.2 SULLA RIPARAZIONE PECUNIARIA EX ART. 12 L. N. 47/1948.

In aggiunta al risarcimento dei danni, l'autore del libro deve essere condannato anche, sussistendo gli elementi costitutivi della diffamazione, al pagamento di un'ulteriore somma, a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 l. n. 47/1948, da liquidarsi, anche in via equitativa, tenuto conto del mezzo di diffusione, del comportamento dell'autore dell'illecito e della gravità dell'offesa.



IV.3 IL RITIRO DAL COMMERCIO, IL DIVIETO DI ULTERIORE PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL LIBRO,
LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.

Al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti e prevenirne l'aggravamento, l'odierna attrice chiede inoltre che questo Giudice voglia **(a)** ordinare il ritiro dal commercio del libro, **(b)** inibirne l'ulteriore pubblicazione e distribuzione nonché **(c)** disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza secondo le modalità di seguito indicate nelle conclusioni.

** *** **

Tutto quanto sopra esposto, Eni S.p.A., come sopra rappresentata e difesa

CITA

il Signor **Claudio Gatti** (C.F. GTTCLD55R24H501K), nato a Roma, il 24 ottobre 1955; e

la **Società Editoriale Il Fatto S.p.A.** (C.F. 10460121006), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via di Sant'Erasmus 2, a comparire avanti al Tribunale di Roma, Sezione e Giudice designandi, all'udienza del **18 GIUGNO 2020**, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, ovvero di quella che sarà fissata a norma dell'art. 168 *bis* c.p.c., nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che in caso di costituzione oltre il suddetto termine incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, previa ogni e più opportuna pronuncia e/o declaratoria del caso, anche in via incidentale, così giudicare:

1) accertare e dichiarare che il Signor Claudio Gatti e la Società Editoriale Il Fatto



S.p.A. si sono resi responsabili, anche in concorso tra loro, di atti illeciti ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche mediante diffamazione a mezzo stampa, in danno di Eni S.p.A. con riferimento al libro per cui è causa nelle parti e per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto

- 2) **accertare e dichiarare tenute e condannare**, anche in solido tra loro, il Signor Claudio Gatti e la Società Editoriale Il Fatto S.p.A. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Eni S.p.A., quantificati in complessivi € **5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00)**, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria del dovuto al saldo;
- 3) **accertare e dichiarare tenuto e condannare** il Signor Claudio Gatti al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria *ex art. 12 L. n. 47/1948*, come ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- 4) **ordinare**, a cura ed a spese dei convenuti, il ritiro immediato dal commercio del libro per cui è causa ed **inibire** la pubblicazione e distribuzione di ulteriori copie del libro medesimo;
- 5) **ordinare** la pubblicazione, a cura dell'attrice ed a spese dei convenuti, dell'emananda sentenza in estratto, o comunque nella forma ritenuta di giustizia, a caratteri doppi del normale e per tre volte ad intervalli di almeno una settimana l'una dall'altra, sia sui quotidiani "*Corriere della Sera*", "*IlSole24Ore*", "*Repubblica*", "*Il Fatto Quotidiano*", "*Il Giornale*" e "*Libero*", sia sui periodici "*Panorama*" e "*l'Espresso*".
- 6) Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.

DOCUMENTI

Si producono i seguenti documenti in copia:

- 1) estratto del libro "*Enigate*";



- 2) consulenza tecnica *OpenEconomics* del 12 marzo 2019;
- 3) **3/1 - 3/3)** *Block 245 Resolution Agreement* tra NAE, SNUD e SNEPCO, NNPC e Governo Nigeriano del 29 aprile 2011; *Block 245 SNUD Resolution Agreement* tra Governo nigeriano e le consociate nigeriane di Shell (SNUD e SNEPCO) del 29 aprile 2011; *Block 245 Malabu Resolution Agreement* tra Malabu e Governo nigeriano del 29 aprile 2011;
- 4) sentenza EVP / Malabu del 17 luglio 2013 - Giudice Gloster;
- 5) memoria Shell (SNUD) del 22 ottobre 2009;
- 6) lettera NAE dell'11 marzo 2010;
- 7) **7/1 - 7/2)** lettera NAE ed *e-mail* di Obi del 27 aprile 2010;
- 8) lettera Ministro della Giustizia nigeriano del 18 giugno 2010;
- 9) lettera Ministro delle Risorse petrolifere nigeriano del 2 luglio 2010;
- 10) lettera Ministro della Giustizia nigeriano del 27 agosto 2010;
- 11) lettera NAE del 30 ottobre 2010;
- 12) lettera Malabu del 31 ottobre 2010;
- 13) consulenza tecnica Avv. Felicia Kemi Segun del 22 marzo 2019;
- 14) **14/1 - 14/2)** consulenza tecnica Prof. Fidelis Oditah QC SAN del 22 marzo 2019; estratto dichiarazioni rese da Prof. Fidelis Oditah;
- 15) estratto annotazione Nucleo di Polizia Tributaria di Milano n. 702646 del 24 novembre 2016;
- 16) tabella *Bayphase* con elenco "*major oil companies*";
- 17) lettera KNOC del 16 marzo 2011;
- 18) sms del 28-29 ottobre 2010 da Obi a Descalzi;
- 19) **19/1 - 19/2)** *e-mail* di Obi del 14 dicembre 2009; lettera NAE del 24 dicembre 2009;



- 20) **20/1 - 20/3)** documentazione relativa alla sede di lavoro dell'Ing. Casula in Nigeria (lettera del 7 aprile 2008; ordine di servizio del 30 marzo 2009; lettera del 26 agosto 2010);
- 21) *e-mail* del 12 maggio 2010 da Pagano a De Rosa con nota *due diligence* allegata;
- 22) report di *The Risk Advisory Group* del 9 marzo 2007;
- 23) report di *The Risk Advisory Group* del 12 marzo 2010;
- 24) **24/1 - 24/2)** parere Studio Legale Paul Erokoro del 16 dicembre 2010 e successivo *report* del 28 gennaio 2011;
- 25) *e-mail* del 19 febbraio 2010 da Ranco a Descalzi / Casula;
- 26) consulenza tecnica David Kotler / Access e relativa traduzione;
- 27) *covering note* e questionario di *due diligence* inviati da Malabu;
- 28) annotazione Nucleo di Polizia Tributaria di Milano n. 717358 dell'1 dicembre 2016;
- 29) **29/1 - 29/2)** istruzioni di pagamento del Governo nigeriano a JP Morgan sul conto BSI; *email* di BSI del 3 giugno 2011;
- 30) istruzioni di pagamento del Governo nigeriano a JP Morgan sul conto libanese del 13 luglio 2011;
- 31) istruzioni di pagamento di NAE e SNEPCO al Governo Nigeriano del 24 maggio 2011;
- 32) **32/1 - 32/3)** segnalazione di JP Morgan n. 249631 dell'1 agosto 2011; autorizzazione SOCA del 2 agosto 2011; *e-mail* SOCA del 19 agosto 2011;
- 33) estratto verbale d'udienza del Tribunale di Milano dell'11 luglio 2017;
- 34) estratto verbale d'udienza del Tribunale di Milano del 23 gennaio 2019;
- 35) brogliaccio intercettazione telefonica di cui al progressivo n. 5417 del 9 febbraio 2015;
- 36) lettera Ministro della Giustizia nigeriano del 25 luglio 2011;



37) *email* di Shell del 26 novembre 2010.

** *** **

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è superiore ad € 500.000,00.

I sottoindicati difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria relative al presente giudizio agli indirizzi PEC indicati in epigrafe.

Con ogni più ampia riserva.

Milano/Roma, li 14 ottobre 2019

(Avv. Sara Biglieri)

(Avv. Roberto Fabio Lipari)

(Avv. Luca De Benedetto)

